

# **GLI STRUMENTI DI RECEPIMENTO ED ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI**

*Relazione presentata dal Presidente On. Nino Lo Presti e  
pubblicata in allegato al resoconto della seduta del Comitato  
per la legislazione del 23 novembre 2010*

**XVI LEGISLATURA**



# INDICE

<b>PREMESSA</b>	1
<b>NOTA METODOLOGICA</b>	5
<b>I. L'INCIDENZA DEGLI ATTI DI RECEPIMENTO SUL COMPLESSO DELLA LEGISLAZIONE PRIMARIA</b>	7
1) <i>la “sopravvivenza” delle deleghe comunitarie allo scioglimento delle     Camere</i>	9
2) <i>Fattori collegati all’andamento della legislazione di recepimento</i>	12
<b>II. TIPOLOGIA DI FONTI PRIMARIE DI RECEPIMENTO</b>	13
<b>III. LA LEGGE COMUNITARIA</b>	15
<b>TAVOLA III. 1. STRUTTURA E CONTENUTO DELLE LEGGI COMUNITARIE</b>	15
1) <i>Il “corto circuito” direttiva – decreto</i>	15
2) <i>Le disposizioni particolari di adempimento</i>	18
3) <i>I principi e criteri specifici di delega legislativa</i>	20
4) <i>disposizioni per il recepimento di decisioni quadro in ambito GAI</i>	24
5) <i>Il regolamento di delegificazione come strumento di attuazione del     diritto comunitario</i>	25
<b>IV. I DECRETI DELEGATI DI RECEPIMENTO. TIPI, CARATTERI, PROCEDURE</b>	29
IV.1. Tipologie	29
a) <i>Decreti di attuazione</i>	30
b) <i>Decreti correttivi e integrativi</i>	30
c) <i>Decreti contenenti discipline sanzionatorie</i>	31
IV.2 Le procedure	34
IV. 3. Le materie oggetto di intervento	39
a) <i>Welfare</i>	41
b) <i>Economia</i>	43
c) <i>Attività produttive</i>	44
d) <i>Ambiente e agricoltura</i>	45
e) <i>Affari interni</i>	46
f) <i>Giustizia</i>	46
g) <i>Rilievo trasversale di alcune materie</i>	47
IV.4. I rapporti tra decreti comunitari e regioni	49
<b>V. LE FONTI PARALLELE DI RECEPIMENTO</b>	53
1) <i>I decreti-legge obblighi comunitari</i>	53
2) <i>Le altre leggi in materia comunitaria</i>	54
<b>VI. CONCLUSIONI</b>	55
<b>ALLEGATO</b>	61



## PREMESSA

*Il diritto comunitario pervade in profondità il tessuto normativo. Tutte le politiche pubbliche e pressoché ogni ramo del diritto ne sono condizionati. E ciò vale non solo per gli ambiti e per le materie tipicamente intrecciate con la regolazione della concorrenza e del mercato, come il diritto commerciale, la disciplina del lavoro, dei trasporti, dell'energia o delle attività produttive: anche le tradizionali «fonctions régaliennes», più strettamente legate alla sovranità statale – come la disciplina dell'immigrazione, l'ordine pubblico o la giustizia –, subiscono l'influenza del diritto sopranazionale.*

*Questo stato di cose è stato efficacemente colto nella Nota di sintesi al Rapporto 2009 sulla legislazione, che si sofferma ampiamente sulle connessioni e sull'articolazione dei processi normativi tra i diversi livelli territoriali.*

*L'integrazione legale tra ordinamenti è peraltro destinata a crescere ulteriormente nel futuro prossimo, di pari passo con l'intensificarsi dell'integrazione economica e sociale europea. La base giuridica per questo processo è offerta dal Trattato di Lisbona che, al tempo stesso, ha ampliato le materie di competenza comunitaria, ha semplificato le procedure legislative, ha rafforzato il coinvolgimento nel processo decisionale delle assemblee parlamentari, europea e nazionali.*

*Il Governo e il Parlamento nazionali non sono rimasti inerti. Anzitutto, inadempimenti e violazioni del diritto comunitario sono gradualmente diminuiti negli ultimi anni, come dimostrato dai dati relativi alle procedure di infrazione. In secondo luogo, si è aperto in questi mesi il dibattito per la riforma delle procedure di attuazione degli obblighi comunitari, per garantire che esse siano maggiormente efficaci e tempestive, tramite la riscrittura della legge c.d. Buttiglione-Stucchi. Da ultimo, Camera e Senato stanno studiando come partecipare più attivamente alla fase ascendente del diritto comunitario, tramite i pareri di sussidiarietà, anche modificando i rispettivi regolamenti.*

*Un invito all'approfondimento di questi temi è stato rivolto dallo stesso Presidente della Camera, in occasione del convegno sull'evoluzione degli strumenti della legislazione, organizzato dal Comitato per legislazione a conclusione del secondo turno di Presidenza, il 12 gennaio 2010.*

*Il documento che ora presento offre alcuni importanti elementi di conoscenza sugli strumenti e sulle procedure di recepimento del diritto comunitario. Seguendo un approccio che il Comitato ha già fatto proprio in precedenti studi, l'analisi si fonda sulla ricognizione e sull'elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi all'attività legislativa parlamentare e governativa.*

*In particolare, sono stati oggetto di mappatura le disposizioni contenute nelle ultime cinque leggi comunitarie, per gli anni dal 2005 al 2009; i 130 decreti delegati di recepimento emanati nel quadriennio 2006-09; gli otto decreti-legge di esecuzione di obblighi comunitari dello stesso periodo.*

*Da questa base statistica emerge un quadro preciso ed oggettivo delle dimensioni complessive del fenomeno analizzato, delle procedure seguite, delle materie oggetto di intervento, dei rapporti tra fonti e tra livelli di governo coinvolti. Questa "fotografia" dell'esistente è stata scattata in un periodo nel quale non possono ancora misurarsi gli effetti che il Trattato di Lisbona produrrà sulle fonti interne: da un lato, quindi, essa si presenta come un bilancio consuntivo; dall'altro lato, i dati e il materiale di studio raccolti potranno essere sfruttati come termine di comparazione per indagini future che vogliano verificare l'impatto del nuovo Trattato.*

*Questo premesso in via generale, vorrei, sin d'ora, sollecitare una prima riflessione. La partecipazione dell'Italia all'Unione europea ha prodotto importanti effetti sull'ordinamento domestico, sui reciproci ruoli degli attori costituzionali, sul rapporto tra le fonti primarie di produzione del diritto.*

*Il dialogo diretto che si è instaurato, a Bruxelles, tra gli Esecutivi degli Stati membri, da un lato, e la necessità di trasporre in tempi brevi un grande numero di atti comunitari, dall'altro, hanno messo in discussione il ruolo e la centralità del Parlamento, come sede*

*d'elezione delle scelte politiche ed istituzionali fondamentali. Sotto vari profili e in larga misura, le Camere sono apparse estranee, o solo tangenti o addirittura disinteressate al processo decisionale comunitario.*

*In questo ambito, le tradizionali tecniche concepite dal diritto costituzionale per indirizzare e sottoporre a controllo il potere esecutivo non appaiono sempre efficaci o concretamente fruibili. È un problema nuovo che non può essere risolto con rimedi vecchi: occorre concepire nuovi strumenti di conoscenza, di coordinamento e di decisione. E ciò con la consapevolezza che il Parlamento può mantenere un ruolo centrale nei processi deliberativi sopranazionali solo se esso è in grado di intervenire laddove le decisioni vengono effettivamente prese e la discrezionalità politica è esercitata: non solo e non tanto, quindi, nelle procedure nazionali di recepimento, ma principalmente nella fase ascendente, creando una solida interlocuzione con le istituzioni europee.*

*Un ringraziamento particolare, infine, al dottor Benedetto Cimino per la preziosa collaborazione e la qualità scientifica del lavoro svolto.*

*Nino Lo Presti*



## NOTA METODOLOGICA

*I dati e le analisi di seguito riportate si basano sulla mappatura integrale degli atti legislativi statali (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) di recepimento e attuazione di obblighi comunitari, emanati durante il quadriennio 2006-2009. Al fine di definire la natura del singolo provvedimento e la sua appartenenza a tale categoria, i criteri adottati stati quello dell'autoqualificazione formale dell'atto e, per i decreti legislativi, dell'adozione in virtù di delega contenuta in leggi comunitarie (per questi ultimi, il campione coincide in larga misura con la relativa l'elencazione contenuta nel sito istituzionale del Parlamento, salvo limitate integrazione e correzioni). Di conseguenza, non sono stati censiti, neanche in parte qua, altri atti legislativi (ad es., le leggi finanziarie) che pure contengono al loro interno, frammiste ad altre, disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari.*

*In particolare, ognuno dei 130 decreti legislativi "comunitari" adottati nel periodo di rilevazione è stato classificato e censito in relazione ai seguenti parametri: l'estensione per numero di articoli e caratteri a stampa; la legge comunitaria delegante; il ministro proponente; i ministri coinvolti in atti di concerto; i pareri resi dalle Camere; i pareri resi della Conferenza permanente Stato-regioni e dalla Conferenza unificata; la presenza di clausole di cedevolezza. Gli esiti della rilevazione sono interamente riportati nelle tabelle finali allegate al presente rapporto.*

*Il taglio prevalentemente empirico dell'indagine non ha impedito, ove ritenuto utile ed opportuno per la migliore descrizione dei fenomeni analizzati, l'inserimento nel testo di riferimenti alla pertinente giurisprudenza costituzionale o amministrativa, in appositi riquadri a sfondo giallo.*



## I. L'INCIDENZA DEGLI ATTI DI RECEPIMENTO SUL COMPLESSO DELLA LEGISLAZIONE PRIMARIA

Nel quadriennio 2006-09, i provvedimenti di recepimento e di attuazione di obblighi comunitari hanno rappresentato, in termini quantitativi, poco meno di un terzo dell'intera produzione normativa primaria nazionale.

Questo dato, già in sé di grande pregnanza, ugualmente sottostima il reale impatto del diritto europeo nell'ordinamento interno, per almeno quattro ordini di motivi:

a) anzitutto, non sussiste una separazione netta per materie di competenza tra Stati e Unione: i principi comunitari hanno una generale capacità espansiva e molte discipline comunitarie hanno portata trasversale, di modo da interessare pressoché l'intera legislazione;

b) in secondo luogo, le stime si basano sempre sul criterio dell'auto-qualificazione dell'atto e, per i decreti legislativi, sulla natura della legge di delegazione: restano esclusi, quindi, vari provvedimenti che, in tutto o in parte, regolano indirettamente materie comunitarie (è il caso, ad esempio, del c.d. Codice dell'ambiente – che nel 2006 ha, da solo, rappresentato quasi un sesto dell'intera legislazione prodotta –, che è stato varato sulla base di una delega ordinaria, benché riordini, in larga misura, discipline contenute in leggi e decreti di recepimento);

c) in terzo luogo, le stime non tengono conto dei regolamenti comunitari, che hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno. Il loro numero, per quanto essi abbiano spesso contenuto molto tecnico, supera i mille l'anno;<sup>1</sup>

d) da ultimo, mentre la legislazione di recepimento ha quasi sempre carattere ordinamentale ed è destinata ad incidere a regime sul tessuto normativo, la restante legislazione "interna", invece, è in larga misura costituita da leggi di conversione di decreti legge e da


---

<sup>1</sup> Precisamente, durante la VI legislatura comunitaria (20 luglio 2004 – 13 luglio 2009), sono stati emanati 170 regolamenti con procedura di codecisione, 688 regolamenti del Consiglio e ben 7.749 regolamenti della Commissione (CAMERA DEI DEPUTATI, *Rapporto 2009 sulla legislazione*, Il tomo, p. 302).

leggi finanziarie o di bilancio, atti che, per buona parte, contengono disposizioni di carattere transeunte o ricorsivo o d'eccezione o di anticipazione. Di fatto, escludendo questa seconda tipologia di provvedimenti, la legislazione dell'ultimo quadriennio è ripartita, pressoché perfettamente a metà, tra atti di esecuzione di obblighi comunitari e altri atti.

Quest'ultimo punto trova eccellente riscontro, anche visivo, nel grafico che segue. Con colori freddi, è indicato il peso percentuale, sul totale della legislazione primaria, dei provvedimenti di attuazione di obblighi comunitari (leggi, decreti leggi, decreti legislativi) e, con colori caldi, il peso percentuale della restante legislazione (suddivisa per leggi di conversione, di bilancio, altre leggi e altri decreti legislativi). Il parametro di riferimento utilizzato nei grafici e nelle tavole che seguono è quello dei caratteri a stampa.<sup>2</sup>

**Grafico I.1. Incidenza degli atti di recepimento sulle fonti primarie.  
Dati aggregati per caratteri a stampa. Anni 2006-2009**



<sup>2</sup> Le battute sono calcolate a spazi inclusi e si riferiscono all'intero e solo articolato; non sono considerati, invece, né le epigrafi dei provvedimenti, dacché prive di portata precettiva, né gli eventuali allegati, sia per le evidenti difficoltà di conteggio (grafici, tabelle, ecc.), sia perché le disposizioni in essi contenute (riferimento a parametri scientifici, norme tecniche, elenchi, ecc.) non sono solitamente confrontabili con quelle dell'articolato. Non sono stati considerati, da ultimo, né la legge di approvazione del rendiconto generale, data la sua speciale natura, né le leggi di ratifica dei trattati internazionali, peraltro solitamente brevissime, perché rappresentano, rispetto alla partizione proposta nel testo, un *tertium genus*. I dati dell'anno 2006 fanno riferimento anche agli atti approvati durante la XIV Legislatura.

Utili elementi di analisi per la comprensione delle recenti dinamiche in materia, possono essere tratti presentando i dati con disaggregazione su base annuale.

**Tabella I. 1.**  
**Fonti primarie di attuazione obblighi comunitari e altre fonti primarie.**  
**Dati in caratteri a stampa. Anni 2006-2009**

ANNI	2006 XIV	2006 XV	2007 XV	2008 XV	2008 XVI	2009 XVI	TOTALE
<b>FONTI DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI</b>							
a) decreti legislativi di recepimento	1.377.081 (21 atti)	249.852 (6 atti)	1.561.737 (61 atti)	160.275 (7 atti)	473.667 (19 atti)	175.152 (16 atti)	<b>3.997.764 (130 atti)</b>
b) l. conv. obb. com.	17.976	3.155	57.294	-	64.133	99.749	<b>242.307</b>
c) l. comunitarie	139.602	-	64.964	88.058	-	217.976	<b>510.600</b>
<b>Totale comunitarie</b>	<b>1.787.666</b>		<b>1.683.995</b>	<b>786.133</b>		<b>492.877</b>	<b>4.750.671</b>
<b>ALTRE FONTI</b>							
a) altri d.lgs.	1.796.185	137.123	144.077	826.445	24.855	275.893	<b>3.178.062</b>
b) altre l. convers.	373.866	408.718	435.940	220.456	861.174	1.020.382	<b>3.320.540</b>
c) l. bilancio	1.054.120		860.388	128.857		293.168	<b>2.336.533</b>
d) altre leggi	193.844	59.567	413.371	15.624	3.884	958.027	<b>1.644.317</b>
<b>Totale altre fonti</b>	<b>4.023.423</b>		<b>1.853.931</b>	<b>2.081.299</b>		<b>2.547.500</b>	<b>10.506.153</b>
<b>Totale generale</b>	<b>5.811.089</b>		<b>3.548.070</b>	<b>2.867.442</b>		<b>3.040.377</b>	<b>15.266.978</b>

*N.B.: La riga "l. comunitarie" comprende, oltre alle leggi comunitarie annuali, anche altre leggi ordinarie di attuazione di obblighi comunitari.*

### **1) la "sopravvivenza" delle deleghe comunitarie allo scioglimento delle Camere**

L'incidenza delle diverse fonti primarie sul complesso della legislazione è ordinariamente condizionata dallo stato di avanzamento della legislatura. In particolare, la decretazione delegata segna una fisiologica, bassa incidenza nel primo anno di legislatura – fase in cui il Parlamento conferisce le deleghe – e segna i suoi picchi nella fase centrale e conclusiva. I decreti

legislativi di recepimento, tuttavia, appaiono in chiara controtendenza. All'inizio sia della XV, sia della XVI legislatura, la legislazione delegata ordinaria è molto contenuta (e addirittura, nel secondo semestre 2008, è pressoché inesistente), mentre è già sostenuta quella di recepimento.

Emblematico, poi, il caso 2007 che, negli ultimi anni, segna l'apice dei decreti legislativi di recepimento, con ben 61 atti emanati, per un peso di oltre un milione e mezzo di caratteri a stampa: solo 10 provvedimenti sono stati emanati in forza della legge comunitaria 2006 (prima comunitaria della XV legislatura); i restanti attuano deleghe aperte dalle comunitarie 2004 e 2005, approvate nella XIV legislatura (rispettivamente nell'aprile 2005 e nel gennaio 2006).

Il fenomeno della "sopravvivenza" delle deleghe comunitarie incide su un presupposto implicito – almeno nella prassi – della decretazione legislativa: il perdurante rapporto fiduciario e la continuità di indirizzo politico tra il Parlamento e Governo durante tutto l'*iter* di attuazione della delega. Ordinariamente, tuttavia, non si pongono problemi di rilievo, e ciò sia per la natura spesso molto tecnica della disciplina da emanare, sia per la ristretta discrezionalità concretamente goduta dall'esecutivo in sede di recepimento, sia per la grande continuità della politica nazionale rispetto alle tematiche comunitarie.

Talvolta, tuttavia, possono prodursi anomalie, specie nei casi – poco numerosi, ma certamente significativi – di recepimento di direttive comunitarie che incidono su temi politicamente sensibili o che riconoscano significativi margini di apprezzamento in sede attuativa al Governo, specie quando il Parlamento, con l'originaria legge comunitaria di autorizzazione, abbia inteso indicare criteri di delega *ad hoc*. La questione si acuisce ulteriormente ove, già attuata la delega comunitaria, un subentrante governo emani decreti integrativi o correttivi, che possono alterare l'iniziale quadro regolatorio.

L'ampiezza e la possibile portata innovativa dei decreti correttivi ha sollevato un ampio dibattito.

Una prima pronuncia della Corte sembrava interpretare in senso riduttivo il potere correttivo e integrativo, limitato a «*la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche dell'esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione, senza la necessità di far ricorso ad un nuovo procedimento legislativo parlamentare ... Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per "fatti sopravvenuti": ciò che conta, invece, è che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale*» (C. cost., n. 206 del 2001).

Questo approccio era stato fatto proprio dal Consiglio di Stato, in sede di pareri sugli schemi di alcuni decreti delegati (Cons. St., Ad. gen., n. 1 del 2007; Cons. St., sez. cons. atti normativi, n. 3838 del 2007).

Un differente approccio della Corte costituzionale si può però cogliere in un arresto più recente: «*i decreti correttivi ed integrativi devono avere lo stesso oggetto del decreto originario e seguire gli stessi criteri e principi direttivi ai quali quest'ultimo si è ispirato. Ne consegue che le censure rivolte al decreto correttivo e integrativo, sollevate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, devono necessariamente indicare quali criteri e principi direttivi posti dalla legge delega sono stati violati dal decreto correttivo e integrativo medesimo. Le ricorrenti, invece, nel dolersi di un eccesso di delega per la presunta carica "innovativa" del d.lgs. n. 157 del 2006 rispetto al precedente d.lgs. n. 42 del 2004, nel senso di una riduzione delle attribuzioni regionali, non indicano, in modo puntuale ed argomentato, rispetto a quali specifici principi e criteri direttivi della delega del 2002 le norme denunciate si porrebbero in contrasto. Le questioni, in quanto genericamente prospettate, sono, dunque, inammissibili*» (C. cost., n. 367 del 2007).

Nell'esperienza più recente, la questione si è posta in merito al recepimento delle direttive 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, 2005/85/CE sullo *status* dei rifugiati, e 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari. In tutti questi tre casi – particolarmente sensibili da un punto di vista politico e istituzionale – la delega correttiva è stata esercitata (con i decreti legislativi nn. 159 e 160 del 2008) o, quantomeno, è stata concessa (con l'art. 1, comma 3, della legge 133 del 2008) nella legislatura successiva a quella che aveva conferito la delega principale, senza che il Parlamento ponesse criteri o principi direttivi *ad hoc*.

## **2) Fattori collegati all'andamento della legislazione di recepimento**

Fattori cruciali sono quelli relativi al numero e al peso di atti da recepire tramite fonte primaria e alla tempestività dell'approvazione della legge di delega.

Questi elementi spiegano bene il bassissimo dato – sia in termini assoluti, sia in relazione alla complessiva produzione normativa dell'anno – relativo al 2009: da un lato, la legge comunitaria 2008, che pure elenca in allegato ben 50 direttive, è stata approvata solo nel luglio 2009, incidendo in modo marginale sulle deleghe attuate nell'anno (appena 4 decreti, di cui tre in Allegato A, e senza pareri delle Conferenze, quindi con alleggerimenti procedurali); dall'altro lato, la legge comunitaria 2007 (base giuridica di metà degli atti di recepimento emanati nel 2009) elencava in allegati solo 16 direttive.

Il dato relativo 2006, all'opposto, oltre a risentire, in generale, della notevolissima produzione normativa dell'ultimo scorcio della XIV legislatura, è stato fortemente condizionato dall'approvazione del Codice dei contratti pubblici e dal Codice comunitario dei medicinali veterinari, che hanno pesato per circa il 50% dell'intera legislazione di recepimento.

Sono da evocare, da ultimo, fattori legati alle generali strategie della legiferazione. Significativo, da questo punto di vista, la progressiva crescita del peso dei decreti legge in materia di obblighi comunitari, che risente della particolare importanza dello strumento manifestata negli ultimi anni.


## II. TIPOLOGIA DI FONTI PRIMARIE DI RECEPIMENTO

I grafici che seguono evidenziano il reciproco peso delle fonti primarie nel recepimento e nell'attuazione degli obblighi comunitari.


### Grafici II.1. e II.2.

**Impiego delle fonti primarie per il recepimento del diritto comunitario.  
Caratteri a stampa. Anni 2006 - 2009**

#### Dati annuali




#### Dati aggregati



Tra gli strumenti di recepimento, il decreto legislativo è la fonte assolutamente prevalente; in particolare, ad esso si fa ricorso con molta maggiore ampiezza rispetto alla prassi delle deleghe "interne". In quest'ultimo ambito, il decreto legislativo è solitamente utilizzato per attuare riforme organiche o settoriali (ad es., in materia pubblico impiego, organizzazione amministrativa, sanità, previdenza, beni culturali, ecc.), generando una sorta di "riserva di delega" per questo tipo di interventi; in ambito comunitario, invece, la delega è sovente utilizzata anche per interventi di dimensioni contenute ed anche per correttivi puntuali, o addirittura per la mera manutenzione normativa.

Non a caso, la dimensione media dei 130 decreti di recepimento (circa 31.000 caratteri) è all'incirca la metà di quella dei 57 decreti "ordinari" (63.130 caratteri). La distribuzione per fasce quantitative delle due tipologie di atti chiarifica bene il punto.

**Grafico II.3.**  
**Distribuzione dei decreti legislativi per fasce quantitative**



*N.B.: non sono considerati i decreti di attuazione degli statuti speciali.*

Questo differente utilizzo della decretazione delegata in ambito comunitario è in larga misura giustificato dall'enorme mole di atti da recepire, dalla loro complessità tecnica e dalla frequente necessità di correttivi e adeguamenti: questi fattori renderebbero complesso un compiuto esame parlamentare; inoltre, un aggravamento della legge comunitaria potrebbe produrre uno slittamento dei tempi di approvazione non compatibili con i termini di recepimento imposti dall'Unione.

Da ultimo, questo approccio permette agli uffici legislativi dei ministeri interessati di godere di tempi più lunghi per la predisposizione delle discipline attuative, potendosi limitare, in sede di comunitaria, alla sola predisposizione degli elenchi delle direttive da recepire.

Nei paragrafi che seguono si analizzeranno partitamente i vari strumenti di recepimento:

- la legge comunitaria, evidenziando, in particolare, i dati relativi alle trasposizioni dirette e alle deleghe (con e senza criteri specifici);
- i decreti delegati, considerandone la tipologia, le procedure di approvazione seguite, le materie interessate, l'incidenza su competenze legislative e amministrative regionali e locali;
- le altre fonti: i decreti-legge di attuazione di obblighi comunitari e le altre leggi in materia comunitaria.

### III. LA LEGGE COMUNITARIA

L'analisi può prendere le mosse dalla presentazione dei dati generali relativi al contenuto delle leggi comunitarie.

**TAVOLA III. 1.**  
**STRUTTURA E CONTENUTO DELLE LEGGI COMUNITARIE**

L. comunitarie	<u>2005</u> 25 gen. 2006 n. 29	<u>2006</u> 6 feb. 2007 n. 13	<u>2007</u> 25 feb.2008 n. 34	<u>2008</u> 7 lug. 2009 n. 88	<u>2009</u> 4 giu. 2010 n. 96
(Articoli) Caratteri	(26) 57.157	(28) 61.178	(32) 88.058	(53) 217.976	(55) 155.322
<b>ALLEGATI A, B E C</b>					
Direttive da trasporre	32 (10A + 22B + 2C)	26 (1A + 25B + 1C)	16 (1A + 15B)	50 (5A + 45B)	61 (10A + 51B)
Criteri specifici	1	2	3	12	11
<b>ALTRE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE IN VIA PRIMARIA</b>					
Attuazioni dirette (D.P.A.)	17	16	9	23	29
Altre deleghe	1	1	9	8	7
Criteri per regolamenti	-	1	-	-	1
Deleghe GAI	-	-	4	4	4
<b>TRASPOSIZIONE PER VIA AMMINISTRATIVA</b>					
Atti da trasporre	54	56	40	27	37

#### 1) Il "corto circuito" direttiva – decreto

È di generale constatazione l'esile corredo di principi e criteri direttivi che spesso, nell'esperienza recente, accompagna la legislazione di delega e il conseguente progressivo aumento della discrezionalità del legislatore delegato.

In materia comunitaria, tuttavia, questo problema assume caratteri peculiari e più complessi. Si assiste:

- alla fissazione di criteri direttivi generali, valevoli per tutti gli atti da recepire, inerenti aspetti di *drafting* (ad es. per la novellazione o per l'accorpamento di più atti di recepimento); di copertura finanziaria (ad es., a valere sul fondo di rotazione); di disciplina sanzionatoria (minimi e massimi edittali); organizzative; procedurali (coordinamento tra amministrazioni);

- all'assenza, salvo limitate eccezioni, di criteri e principi specifici, formalizzati in sede di legge comunitaria, per i singoli decreti di recepimento;

- all'individuazione di tali criteri *per relationem*, con riferimento al contenuto delle direttive da recepire. Questa tecnica è spinta fino al punto di ammettere un adeguamento *in fieri* del criterio così fissato, con rinvio "mobile" alle "eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega" (art. 2, co. 1, lett. f), l. comunitaria per il 2009).

Occorre definire gli effettivi termini del problema. La questione non si pone in termini di controllo della discrezionalità del Governo: molte direttive comunitarie – nonostante i dichiarati intendimenti della Commissione europea sul punto – presentano discipline estremamente dettagliate, che lasciano agli Stati membri solo un limitato margine di manovra quanto alla definizione di aspetti organizzativi, procedurali e sanzionatori; ed anche le direttive che più si mantengono fedeli al carattere loro proprio, di normativa di principio, lasciano agli Stati membri margini di apprezzamento in sede attuativa molto più limitati di quelli normalmente concessi nelle comuni leggi delega nazionali.

Nella giurisprudenza costituzionale, la liceità di norme di delega che fissino principi e criteri *per relationem*, specie con riferimento a direttive comunitarie, è un dato assolutamente pacifico.

In un primo arresto relativo al recepimento della dir. n. 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, si afferma: «*la determinazione dei principi e criteri di cui all'art. 76 Cost. ben può avvenire per relationem, con riferimento ad altri atti normativi, purché sufficientemente specifici. Né potrebbe opporsi che nella fattispecie al legislatore delegato è stato lasciato pur sempre un sensibile potere discrezionale, giacché, come questa Corte ha avuto modo di avvertire,*

*l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 76 Cost. non è finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega ma soltanto a circoscriverla, in modo che resti pur sempre salvo il potere di valutare le specifiche e complesse situazioni da disciplinare» (C. cost., n. 156 del 1987).*


E ancora, in relazione ad una disposizione contenuta nella legge comunitaria per il 1993, si afferma che l'attuazione delle direttive «*costituisce, secondo l'espressa intenzione del legislatore, la finalità della delega, quindi il criterio di determinazione e di interpretazione dei principi e dei criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega stessa*». Il decreto legislativo «*deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare*»; mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «*integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega*» (C. cost., n. 132 del 1996).

Il problema, dunque, è politico-istituzionale, e si lega piuttosto al residuo ruolo riconosciuto alle Camere, dacché la legge comunitaria si trasforma in una semplice *transmission belt* di potere legislativo, tramite autorizzazioni in bianco all'attuazione del diritto comunitario.

Occorre evidenziare, sotto questo profilo, che le ultime leggi comunitarie assumono contenuti progressivamente più complessi. Tutti gli indicatori riportati nella tavola III.1. sembrano convergenti: crescono il peso e il numero di articoli, il numero di direttive in allegato accompagnate da criteri specifici, le trasposizioni dirette, le altre deleghe.

Questa tendenza sembra confermata anche dai dati di lungo periodo, relativi al peso in caratteri a stampa delle leggi comunitarie.

**GRAFICO III.1.**  
**LEGGI COMUNITARIE 1998-2009. DIMENSIONI E TEMPI DI APPROVAZIONE**



N.B.: L'asse X indica l'anno di pertinenza delle leggi comunitarie; sull'asse Y primario è riportato il mese di approvazione del provvedimento (i mesi da gennaio ad agosto si intendono riferiti all'anno successivo a quello di pertinenza); sull'asse Y secondario il peso in caratteri a stampa.

Il grafico III.1. evidenzia, tuttavia, un'ulteriore conseguenza dell'aumento dimensionale delle leggi comunitarie: al presumibile, maggiore coinvolgimento del Parlamento nelle decisioni di recepimento – almeno sul piano tecnico-formale – fa fronte una minore tempestività del processo di recepimento.

Sussiste, infatti, una corrispondenza quasi perfetta tra il peso del provvedimento e il ritardo nella sua approvazione: in particolare, il superamento della soglia dei 50.000 caratteri a stampa comporta pressoché sistematicamente lo slittamento dell'approvazione della legge all'anno successivo rispetto quello di pertinenza; se la legge si mantiene intorno alle 100.000 battute, l'approvazione consegue invece nei mesi di febbraio o marzo; se la legge comunitaria assume dimensioni ancora maggiori, allora viene licenziata solo nel periodo immediatamente precedente alla pausa estiva dei lavori parlamentari.

## **2) Le disposizioni particolari di adempimento**


Come evidenzia la tabella III.1., le ultime cinque leggi comunitarie contengono all'incirca cento articoli che prevedono “disposizioni

*particolari di adempimento*" (D.P.A.),<sup>3</sup> ovverossia disposizioni di attuazione diretta (e non di delega) di obblighi comunitari.

Il contenuto di queste disposizioni è il più vario: coltivazioni e prodotti agricoli, controlli alimentari, norme tecniche, protezione dei consumatori, salute umana e veterinaria, diritto d'autore, norme tributarie e fiscali, ecc. La casistica evidenzia una certa ricorrenza di interventi in ambiti di competenza del Mipaaf e del Ministero dell'economia; ma mancano costanti significative. In generale, non è possibile individuare materie per le quali possa predicarsi che le D.P.A. rappresentino la tecnica di recepimento d'elezione.

Più che la materia, appare invece rilevante la tipologia di questi interventi. Il grafico che segue suddivide le D.P.A. in base alla portata e alla dimensione dei correttivi.

**GRAFICO III.2.**  
**TIPOLOGIA DELLE DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO CONTENUTE NELLE LEGGI COMUNITARIE 2005-2009**



Come è facile verificare, oltre la metà delle D.P.A. sono rappresentate da semplici interventi di abrogazione o da micro

<sup>3</sup> Solitamente è il capo II delle leggi comunitarie a contenere tali disposizioni (fa eccezione, di recente, la l. comunitaria per il 2006, laddove il pertinente capo è il IV), che si ritrovano tuttavia frammiste senz'ordine a disposizioni di delega (per le quali v. il paragrafo successivo). Effettivamente, il capo II è solitamente rubricato: "*Disposizioni particolari di adempimento nonché principi e criteri specifici di delega legislativa*".

correttivi (novelle di uno o due commi o di singoli incisi). In larga misura, si tratta dunque di manutenzione normativa.

Tra le poche eccezioni di rilievo si segnalano, nella legge comunitaria per il 2008, la regolazione dei c.d. *Gruppi europei di cooperazione territoriale-GECT* (artt. 46-48) – per altro inserita a seguito di espressa richiesta della Conferenza Stato regioni, che aveva formulato un'apposita proposta emendativa in tal senso<sup>4</sup>– e una serie di adeguamenti comunitari di disposizioni tributarie (art. 24); nella legge comunitaria per il 2006, alcune disposizioni di sanzione per la violazione di regolamenti comunitari (art. 14); nella legge comunitaria per il 2009, alcune semplificazioni in materia di rifiuti (art. 21) e la disciplina del prelievo venatorio (art. 42).

I dati e la casistica sembrano dimostrare che il ricorso alle D.P.A. non dipenda dal rilievo politico-istituzionale dell'intervento: esso non rappresenta, in particolare, uno strumento per coinvolgere il Parlamento nelle decisioni e nelle scelte di maggiore importanza.

Piuttosto, tale tecnica di recepimento (o di adeguamento) sembra avere, nella maggior parte dei casi, mere finalità di semplificazione procedimentale. Il confezionamento di un articolo aggiuntivo alla legge comunitaria è, infatti, meno oneroso dell'emanazione di un successivo decreto legislativo *ad hoc* (od anche di un decreto-legge, in caso di procedure di infrazione aperte): la prima soluzione è dunque sempre preferibile ogni qual volta il correttivo sia di dimensioni limitate e non stravolga l'economia del testo, e se le Amministrazioni di pertinenza abbiano già dato una formulazione tecnico-normativa compiuta alla novella.

### **3) I principi e criteri specifici di delega legislativa**

Le ultime cinque leggi comunitarie contengono complessivamente oltre cinquanta articoli che fissano "*principi e criteri specifici di delega legislativa*" (C.S.D.). Si tratta di disposizioni con varia finalità ed oggetto.

---

<sup>4</sup> Si veda il parere della Conferenza Stato-Regioni sullo schema di legge comunitaria per il 2008 (repertorio atti n. 157/CSR del 17 luglio 2008).

Innanzitutto, si tratta di norme di delega che individuano criteri *ad hoc* per il recepimento di alcune delle direttive contenute negli allegati “A” e “B” delle leggi comunitarie, aggiuntivi rispetto ai criteri generali contenuti nel Capo I delle leggi stesse.

Queste disposizioni sono solo sporadiche nelle leggi comunitarie della XIV e XV legislatura, che pure contenevano non di rado numerose disposizioni particolari di adempimento. È invece nelle leggi comunitarie per il 2008 e per il 2009 che esse divengono più frequenti: in questi due provvedimenti il rapporto tra direttive accompagnate da C.S.D. e direttive sprovviste di C.S.D. è all'incirca di uno a quattro.

I C.S.D. relativi alle direttive in allegati, riempiendo di effettivo contenuto il sistema generale di delegazione comunitaria, costituiscono la tecnica più efficace tramite la quale le Camere possono assumere un ruolo di indirizzo nell'ambito della fase discendente, di attuazione del diritto comunitario, incidendo sul circuito “direttiva – decreto”.

Nella casistica, specie recente, i C.S.D. accompagnano alcune direttive di particolare rilievo politico e istituzionale, o che riconoscono ampi margini di discrezionalità in capo al legislatore delegato. A titolo d'esempio, si possono menzionare: gli articoli 41 e 44 della legge comunitaria per il 2008, che elencano entrambi 24 criteri direttivi per l'attuazione, rispettivamente, della c.d. “direttiva ricorsi”, (direttiva 2007/66/CE, *miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici*) e della direttiva c.d. Bolkestein (direttiva 123/2006/CE, *relativa ai servizi nel mercato interno*); o l'art. 17 della legge comunitaria per il 2009, che fissa 21 criteri per l'attuazione della direttiva 2009/73/CE, recante *norme comuni per il mercato interno del gas naturale*.

Questo approccio, tuttavia, non rappresenta affatto una prassi costante: non era delimitato da criteri *ad hoc*, tra l'altro, il recepimento dei codici comunitari dei medicinali; delle direttive sul ricongiungimento familiare, sullo *status* dei rifugiati e sul diritto alla circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari; e, ancora, di molti

provvedimenti in materia di ambiente e protezione della salute umana.

Un caso a sé è poi rappresentato dall'art. 9-*bis* della legge comunitaria per il 2005, introdotto dalla successiva legge comunitaria per il 2006, che ha fissato 28 criteri per il recepimento della direttiva 2004/39/CE, *relativa ai mercati degli strumenti finanziari* (c.d. "Direttiva MIFID") che inizialmente ne era sprovvisto: la disposizione fu introdotta a seguito di un emendamento del Governo, senza discussione in sede parlamentare, essenzialmente per superare alcuni contrasti sul riparto di poteri e competenze tra autorità indipendenti di controllo.

Si consideri, poi, che non sempre i C.S.D. hanno una portata ed un livello di specificità paragonabile a quella dei criteri di una normale legge delega "interna". Si danno effettivamente taluni casi in cui i C.S.D. si limitano a introdurre oneri procedurali nell'esercizio della delega (ad es., l'obbligo dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza unificata), oppure essi possono riguardare solo aspetti particolari della delega o avere comunque portata molto limitata.

Oltre alle disposizioni che fissano criteri *ad hoc* per il recepimento di direttive in allegati, nelle I. comunitarie si contano poi numerose altre norme di delega, con vario oggetto. Può trattarsi:

a) di C.S.D. per l'attuazione di regolamenti comunitari. Ovviamente, in senso tecnico, tali atti non necessitano di recepimento, dacché dotati di efficacia diretta; concretamente, tuttavia, delle disposizioni di attuazione possono ugualmente essere necessarie per introdurre i necessari correttivi organizzativi o procedurali o per definire la disciplina di dettaglio o, ancora, per fissare sanzioni amministrative e penali;<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Si segnalano, tra gli altri, nella legge comunitaria 2007, l'art. 15 per l'attuazione del Reg. CE n. 1889/2005, *relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa*; l'art. 16, per l'attuazione del Reg. CE n. 2173/2005, *relativo alla istituzione di un sistema FLEGT per le importazioni di legname*; l'art. 26, per l'attuazione del Reg. CE n. 423/2007, *concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran*; l'art. 27, per l'attuazione del Reg. CE n. 882/2004, *rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali*. Per quanto concerne, poi, l'adozione di decreti delegati contenenti disposizioni sanzionatorie per violazione di regolamenti comunitari, il Governo può giovare dell'autorizzazione generale contenute nel capo I delle leggi comunitarie (v. *infra* § IV.1); si danno dei casi, tuttavia, in cui la legge comunitaria

b) di C.S.D. per l'adozione di decreti "*al fine di correggere le disposizioni oggetto di procedura di infrazione e di modificare o abrogare le disposizioni comunque in contrasto con gli obblighi comunitari*", ovvero "*al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia ...*". Solitamente, per far fronte a queste eventualità, il Governo interviene con decreti-legge ai sensi dell'art. 10 della legge 11 del 2005 (*Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario*); non sono però eccezionali i casi in cui si segua la strada della legislazione ordinaria<sup>6</sup>;

c) di C.S.D. relativi ad altri correttivi o riordini della legislazione di recepimento vigente o ancora di riaperture di deleghe comunitarie oramai eseguite; queste disposizioni sono talvolta adottate "*al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva ...*", talaltra anche a prescindere da uno specifico vincolo o impulso di matrice sopranazionale. Le finalità possono essere diverse, sia di ordine sostanziale (un Governo subentrante, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta in sede di recepimento dal diritto sopranazionale, intende regolare in modo differente una data materia rispetto a quanto fatto dal predecessore), sia d'ordine tecnico (ad es., assicurare il coordinamento formale della normativa nazionale). Non di rado, si procede mediante novella additiva o modificativa di disposizioni contenute in precedenti leggi comunitarie.


Un quadro riassuntivo delle varie tipologie finora elencate è offerto dal grafico che segue (in colori freddi, i criteri relativi a direttive in allegati; in colori caldi, i criteri relativi alle altre deleghe).

---

interviene per fissare delle previsioni più puntuali: così, nella legge comunitaria per il 2007, l'art. 18, relativo all'*indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale* (Reg. CE n. 1975/2006); o, nella comunitaria per il 2008, l'art. 17, relativo a *violazioni nell'etichettatura degli oli* (Reg. n. 1019/2002).

<sup>6</sup> Si vedano gli artt. 20 (*sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale*) e 21 (*riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche*) della l. comunitaria per il 2007; e l'art. 28 (*composizione e denominazione degli estratti alimentari*) della legge comunitaria per il 2008.

**GRAFICO III.3.**  
**TIPOLOGIA DEI CRITERI SPECIFICI DI DELEGA CONTENUTI NELLE LEGGI**  
**COMUNITARIE 2005-2010**



#### **4) disposizioni per il recepimento di decisioni quadro in ambito GAI**

Nelle ultime tre leggi comunitarie, un apposito capo (il terzo) contiene le “*Disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale*”<sup>7</sup>.

Si tratta, in totale, di dodici disposizioni di delega, a fronte delle quali, ad oggi, risulta emanato un solo decreto delegato, il decreto legislativo 161 del 2010, relativo al reciproco riconoscimento alle sentenze penali.

La procedura di recepimento non si differenzia se non marginalmente da quella fissata, in via generale, per le direttive dal

<sup>7</sup> Si tratta delle seguenti decisioni quadro: nella legge comunitaria per il 2007, n. 2003/568/GAI, *lotta alla corruzione nel settore privato*; n. 2003/577/GAI, *provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio*; n. 2005/212/GAI, *confisca di beni e proventi di reato*; n. 2005/214/GAI, *reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie*; per la legge comunitaria per il 2008, n. 2006/783/GAI, *reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca*; n. 2006/960/GAI, *scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri*; n. 2008/909/GAI, *reciproco riconoscimento alle sentenze penali*; 2008/841/GAI, *lotta contro la criminalità organizzata*; nella legge comunitaria per il 2009, n. 2001/220/GAI, *posizione della vittima nel procedimento penale*; n. 2001/413/GAI, *lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*; n. 2002/946/GAI, *repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali*; n. 2004/757/GAI, *elementi costitutivi dei reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti*.

capo primo delle l. comunitarie, salvo un rafforzamento dei pareri parlamentari, che devono essere sempre richiesti e assumono connotato semivincolante.

Da segnalare, piuttosto, un dato significativo relativo la struttura delle disposizioni deleganti: si contano solo tre casi di delega articolata esclusivamente *per relationem*; mentre, per tutte le altre decisioni quadro, viene elencato un nutrito corredo di principi e criteri direttivi.

Questa specificità trova una doppia giustificazione: da un lato, le decisioni europee in materia di giustizia e affari interni, anche in considerazione della loro peculiare base giuridica, sono solitamente meno dettagliate delle direttive comunitarie e concedono, quindi, maggiore discrezionalità agli Stati in sede di recepimento; in secondo luogo, esse incidono in tema di libertà fondamentali, di diritto e procedura penale, di politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, di *intelligence*, materie tutte che giustificano una particolare attenzione istituzionale da parte delle Camere.

### **5) Il regolamento di delegificazione come strumento di attuazione del diritto comunitario**

Lo strumento del regolamento autorizzato per il recepimento delle direttive in materia non coperta da riserva assoluta di legge, ex art. 17, comma 2, legge 400 del 1988, che pure aveva mostrato una certa vitalità fino alla metà degli anni Novanta, ha oramai rilevanza solo marginale. Nelle ultime nove leggi comunitarie, solo due contengono l'allegato C (per il 2005 e per il 2006), per un totale di appena tre direttive da recepire per via regolamentare; in aggiunta, si possono, poi, citare due casi di autorizzazione all'emanazione di regolamenti di delegificazione correttivi<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> In particolare: la legge comunitaria per il 2005 elenca in allegato C le direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE, entrambe concernenti *requisiti minimi di formazione per la gente di mare*; la legge comunitaria per il 2006, elenca in allegato C la direttiva 2005/45/CE riguardante, a sua volta, *il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare*. Si segnalano, poi, l'art. 17 della legge comunitaria per il 2006 e l'art. 41 della legge comunitaria per il 2009, che contengono criteri direttivi per l'emanazione di regolamenti delegificanti ex art. 17, comma 2, della legge 400 del 1988. Si tratta, nella specie, di regolamenti di semplificazione ex art. 20,

Questo stato di cose risente ampiamente della generale tendenza all'abbandono delle tecniche di delegificazione e alla contrazione dei margini per ricorrere a regolamenti governativi. Sul punto, come noto, ha inciso la giurisprudenza costituzionale formatasi successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto ammissibili fonti normative secondarie statali solo in materie di competenza esclusiva. Mentre il recepimento per via legislativa e amministrativa di direttive incidenti in materia concorrente o residuale continua ad essere possibile tramite strumenti come le clausole di cedevolezza o la chiamata in sussidiarietà ex art. 118 Cost., lo stesso non può, dunque, più accadere per via regolamentare.

Su questi profili, la Corte ha espresso in più occasioni principi chiari: *«Lo strumento della delegificazione non può operare in presenza di fonti tra le quali non vi siano rapporti di gerarchia, ma di separazione di competenze. La ragione giustificativa di tale orientamento si è, se possibile, rafforzata con la nuova formulazione dell'art. 117, sesto comma Cost. ... in un riparto così rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale è inibita alla radice la possibilità vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti; e neppure i principi di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore» (C. cost., n. 303 del 2003).*

E ancora, più di recente: *«Qualora alla legge statale, in materia di competenza concorrente sia consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative, la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola, anche per l'applicazione alle Regioni, a fonti subordinate (nella specie a regolamenti di delegificazione) neppure predeterminandone i principi che orientino l'esercizio della potestà regolamentare per circoscriverne la discrezionalità» (C. cost., n. 30 del 2005).*

L'art. 11 della legge 11 del 2005, c.d. Buttiglione-Stucchi, prende effettivamente atto di questi vincoli. Si precisa, infatti, che l'attuazione mediante regolamento possa essere prevista dalle leggi

---

legge 59 del 1997 (c.d. Bassanini): entrambe le disposizioni autorizzano il Governo a novellare lo stesso atto, il d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290, in materia di *immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari*.

comunitarie solo “*nelle materie di cui all’art. 117, secondo comma, della Costituzione*”, dunque solo per materie rimesse alla competenza legislativa esclusiva statale; il recepimento per via regolamentare è poi sempre escluso ove l’attuazione delle direttive comporti l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative (data la riserva di legge ex art. 97 Cost.) o la previsione di nuove spese o minori entrate (data la riserva di legge ex art. 81 Cost.).



## IV. I DECRETI DELEGATI DI RECEPIMENTO. TIPI, CARATTERI, PROCEDURE


### IV.1. Tipologie

La tabella che segue espone i dati quantitativi relativi all'incidenza delle varie tipologie di decreti di recepimento (attuativi, correttivi e di sanzione), in numeri assoluti; i dati aggregati sono riportati nel successivo grafico.

**Tabella IV.1.**  
**Tipologie di decreto delegato di recepimento. ANNI 2006-09**

TIPOLOGIA DECRETI	2006	2007	2008	2009	TOTALE
<b>Attuativi</b>	18 (66,7 %)	50 (81,9 %)	16 (61,5 %)	7 (43,7%)	<b>91</b>
<b>Correttivi</b>	7 (25,9 %)	7 (11,5%)	10 (3,8%)	5 (31,2 %)	<b>29</b>
<b>Sanzioni</b>	2 (7,4 %)	4 (6,6%)	0 (0 %)	4 (25,0 %)	<b>10</b>
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>130</b>

**Grafico IV.1.**  
**Tipologie di decreto delegato di recepimento. Dati aggregati. Anni 2006-2009**



### **a) Decreti di attuazione**

Hanno ad oggetto nuove direttive, contenute negli allegati “A” o “B” della legge comunitaria; ovvero, più di rado, altri atti comunitari (anche regolamenti non interamente *self-executing*) sulla base di autorizzazioni contenute nel capo della legge comunitaria relativo a “*Disposizioni particolari di adempimento e criteri specifici di delega*” (ad es., l’art. 27, legge comunitaria 2007, in materia di controlli sanitari). Secondo i casi, essi possono sia introdurre nuovi testi nel tessuto normativo; sia modificare decreti già emanati, ogni qual volta il recepimento riguardi direttive, a loro volta, correttive o di rifusione. Il titolo del decreto riporta la dicitura “*Attuazione della direttiva ... [ev. che modifica/che attua/che applica la/le direttiva/e ...] [ev. nonché della direttiva ...], relativa/in materia/recante/concernente/su ...*”.

I decreti hanno dimensioni medie di poco inferiori ai 40.000 caratteri e sono mediamente suddivisi in 19 articoli.

### **b) Decreti correttivi e integrativi**

Non recepiscono nuovi atti comunitari; sono emanati, ordinariamente, in base all’autorizzazione generale contenuta nel primo articolo delle l. comunitarie, entro ventiquattro mesi – diciotto, fino alla legge com. 2007 – dall’entrata in vigore dei decreti attuativi di direttive elencate negli allegati “A” e “B”.

In altri, più rari casi, il decreto correttivo attua una delega *ad hoc*, anche relativa a direttive non in allegato o con riapertura del termine di deleghe già esercitate, o ancora per finalità di complessiva revisione, riordino o coordinamento di una determinata materia. I titoli dei decreti riportano solitamente la dicitura “*Disposizioni correttive al/Disposizioni correttive e integrative del/Revisione del/Modifiche al/ Modifiche e integrazioni al decreto legislativo ... recante attuazione della direttiva ...*”;

I decreti hanno dimensioni medie di circa 13.000 caratteri e sono mediamente suddivisi in 7 articoli.

I dati evidenziano un discreto ricorso dei governi alle deleghe correttive: al netto dei decreti sanzione, quasi un decreto attuativo su

tre è mediamente interessato da correttivi. Il fenomeno si lega alla generale tendenza della legislazione a seguire un approccio per *trial and error*. A differenza di quanto accade per la decretazione d'urgenza, laddove il sovrapporsi di plurimi interventi normativi in breve tempo è spesso caotico e genera instabilità e inquinamento del tessuto normativo, per la decretazione delegata esso è frutto di una scelta razionale e dettata preventivamente. I decreti correttivi consentono, specie per discipline tecnicamente molto complesse come quelle di derivazione comunitaria, la sperimentazione e l'attuazione graduale delle riforme.

Un fenomeno peculiare dei provvedimenti di recepimento è poi quello dei correttivi adottati per la composizione di procedure di infrazione comunitarie. È il caso, veramente significativo, del terzo correttivo appalti, adottato a seguito della lettera di messa in mora della Commissione europea n. 2007/2309 e della sentenza della Corte di giustizia del 15 maggio 2008.

Su tale approccio, consta il favorevole parere del Consiglio di Stato: «*Nel caso di specie, non si pone – se non per aspetti marginali – il problema, già affrontato dalla Sezione a proposito di precedenti decreti correttivi, circa l'inadeguatezza di tale strumento nell'ipotesi in cui si intendano apportare variazioni sistematiche al decreto originario, in quanto lo schema contiene pressoché esclusivamente disposizioni di adeguamento alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del procedimento di infrazione, apertosi nei confronti dello Stato italiano relativamente al recepimento delle direttive europee in materia, nonché norme tecniche di coordinamento*» (Cons. St., sez. atti normativi, ad. 14 luglio 2008).

### **c) Decreti contenenti discipline sanzionatorie**

Per rispetto dell'autonomia regolatoria degli Stati membri, le norme comunitarie, anche di diretta applicazione, rinviano sempre al diritto domestico per la fissazione delle sanzioni – penali o amministrative – conseguenti alla violazione delle norme di condotta da esse introdotte.

Per garantire l'attuazione di tali obblighi e “*al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale*”, ogni legge comunitaria prevede un'autorizzazione generale al Governo per l'emanazione di tutti i necessari decreti<sup>9</sup>, limitandosi a stabilire: 1) i minimi e i massimi edittali; 2) che il ricorso alla sanzione penale sia limitato alle “*infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti*”; 3) l'ammissibilità di sanzioni alternative; 4) la graduazione delle sanzioni in base alla potenzialità lesiva dell'infrazione, alle qualità personali del colpevole, al vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare, nonché per comparazione con altre norme, già presenti nell'ordinamento, che puniscano violazioni di interessi omogenei e di pari offensività.

Per bilanciare l'ampiezza della delega e rafforzare il ruolo del Parlamento, almeno laddove le sanzioni da introdurre abbiano natura penale, l'art. 1 delle leggi comunitarie prevede uno specifico aggravamento procedurale: il Governo deve sempre chiedere ed ottenere parere favorevole sullo schema di decreto da parte delle competenti commissioni parlamentari; laddove non intenda conformarsi, “*ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi*” alle Camere.

Eccezionalmente, inoltre, nella legge comunitaria possono anche essere fissati criteri di delega *ad hoc* sulla quantificazione e sulla tipologia delle sanzioni, relativi a specifici regolamenti (v., ad es., l'art. 26 della legge comunitaria per il 2007, relativo a *misure restrittive nei confronti dell'Iran*, e il conseguente d.lgs. n. 64/2009).

---

<sup>9</sup> Le leggi comunitarie distinguono in verità due casi. Anzitutto, la disciplina sanzionatoria può riguardare “*l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi*” di recepimento delle direttive in allegato: in tale caso, previsto dall'art. 2, co. 1, lett. c), delle leggi comunitarie, non si provvede con “decreti sanzione” *ad hoc*, ma, più semplicemente, con disposizioni penali contenute negli stessi decreti di attuazione. Viceversa, ove un decreto di attuazione non vi sia, perché la norma comunitaria è un regolamento o comunque è *self executing*, oppure ove la norma comunitaria sia stata trasposta in via regolamentare o amministrativa (quindi con atti che, ai sensi dell'art. 25 Cost., non possono contenere norme penali), occorrerà adottare un separato “decreto sanzione” (di rango ovviamente legislativo): è il caso previsto dall'art. 3, co. 1, delle leggi comunitarie.

Il ricorso ad un'autorizzazione generale per l'adozione di norme sanzionatorie ha sollevato, in varie occasioni, dubbi di costituzionalità, per l'eccessiva vaghezza del criterio di delega e la correlata discrezionalità rimessa all'Esecutivo, specie ove incidente in materia penale.

La Corte costituzionale, pur nell'ottica di un dialogo costruttivo col legislatore, ha sempre ritenuto legittimo l'approccio descritto nel testo: *«il criterio di delega preso in considerazione dal remittente, espresso con formule più volte adottate dal legislatore nel delegare il Governo a dettare norme di attuazione delle direttive comunitarie, non può dirsi tale da non rispondere ai requisiti minimi dell'art. 76 della Costituzione, ancorché, per la grande varietà degli oggetti della delega, concernente l'attuazione di direttive afferenti alle più diverse materie, tali formule rischiano di risultare di non facile interpretazione: donde l'invito, rivolto da questa Corte al legislatore in relazione a disposizioni di delega di siffatto tenore, affinché impieghi formule più precise ... in ogni caso, la legge di delega considerata delimitava sufficientemente l'ambito delle scelte del Governo nell'impiego dello strumento penale, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di interessi particolarmente rilevanti» (C. cost., ord. n. 134 del 2003).*

Del pari, in precedente occasione: *«La delega legislativa, prevedendo il ricorso alla sanzione secondo un criterio di necessarietà, non prefigura una scelta rimessa all'arbitrio del legislatore delegato o dipendente da una valutazione di mera opportunità; essa esige un ragionevole nesso tra il dovere di tenere il comportamento normativamente richiesto e l'esigenza di sanzionarne con una pena appropriata l'inosservanza, quando siano carenti altri strumenti idonei ad assicurare efficacemente il rispetto della norma ... La valutazione di necessarietà della sanzione può essere desunta anche da altri elementi della delega legislativa, che possono risultare dalle stesse direttive comunitarie da attuare» (C. cost., n. 49 del 1999).*

Il titolo dei decreti riporta la dicitura *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento ... relativo/che stabilisce/che istituisce ...”*.

L'iniziativa è sempre in capo al Ministro della giustizia, di concerto (o in proposta congiunta) con i Ministeri volta per volta interessati dalla disciplina sostanziale di riferimento; i decreti hanno dimensioni oscillanti tra i 4.000 e i 20.000 caratteri e un numero medio di articoli di poco inferiore a 9.

Si segnala, da ultimo, come il ricorso al decreto per fissare discipline sanzionatorie di regolamenti comunitari non costituisca

una prassi assoluta. Si segnalano effettivamente alcuni casi nei quali si è proceduto con trasposizione diretta in legge comunitaria, come, ad es., l'art. 14 della legge comunitaria 2008, in materia di *organizzazione del mercato vitivinicolo*.

#### **IV.2 Le procedure**

Le statistiche relative alla procedura di approvazione dei decreti di recepimento evidenziano quanto essi, almeno da un punto di vista tecnico-formale, risultino il frutto di un'ampia e significativa attività di concertazione istituzionale.

La tabella che segue chiarifica efficacemente la dimensione del fenomeno in oggetto.

**TABELLA IV.3.**  
**ISTITUZIONI COINVOLTE DURANTE L'ITER DI APPROVAZIONE DEI DECRETI DI RECEPIMENTO**

<b>Anni</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>TOTALE</b>
Pareri Camere (non resi)	22 (S-7; C-2)	53 (S-8)	24 (S-10)	13	<b>111</b>
<i>Dato medio</i>	81,5%	86,9%	92,3%	81,2%	<b>85,4%</b>
Pareri Conferenze (non resi)	20 (-1)	29 (-1)	12	5 (-2)	<b>67 (-4)</b>
<i>Dato medio</i>	74,1%	47,5%	46,1%	31,25%	<b>51,1%</b>
Ministri coinvolti	179	378	176	95	<b>827</b>
<i>Dato medio</i>	6,6	6,2	6,8	5,9	<b>6,3</b>
<b>TOTALE DECRETI</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>130</b>

*N.B. il dato relativo ai 'Ministeri coinvolti' somma i dati sui dicasteri proponenti e sui dicasteri concertati.*

Come si nota, il coinvolgimento di differenti istanze ed organi, che ha sempre il suo fulcro nell'Esecutivo, opera su tre distinti livelli:

a) *all'interno del governo*. Le statistiche registrano una forte distribuzione delle funzioni di proposta e di partecipazione alla redazione dei testi tra gli uffici legislativi di numerosi ministeri. In base all'art. 1, comma 2, delle leggi comunitarie, l'iniziativa per l'adozione dei provvedimenti di recepimento è in capo al ministro "con competenza istituzionale prevalente per la materia", mentre è

d'obbligo il concerto con tutti gli altri ministri "*interessati in relazione all'oggetto della direttiva*".

Si consideri, poi, che la stessa norma impone la partecipazione necessaria, in sede di proposta, del Ministro per le politiche comunitarie e, in sede di concerto, dei tre ministri degli esteri, della giustizia e dell'economia, che intervengono per i profili di rispettivo interesse.

A fronte di un coinvolgimento medio di circa sei ministeri per provvedimento, in decreti di particolare rilievo, come il d.lgs. n. 163 del 2006 (il c.d. Codice appalti) e i suoi correttivi, o il d.lgs. 163/07, sul sistema ferroviario transeuropeo, o, ancora, in altri decreti dal contenuto complesso, che investono la protezione dell'ambiente o dei lavoratori, si segnala la partecipazione, a vario titolo, anche di otto o nove dicasteri.

*b) orizzontalmente, nei rapporti tra Governo e Parlamento.* Il parere delle competenti commissioni parlamentari è sempre richiesto per i decreti di recepimento delle direttive contenute in allegato "B" alla legge comunitaria; nonché "*qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali*", anche per quelli relativi a direttive comprese in allegato "A". Il parere non è vincolante, salvo in si verta in materia di sanzioni penali o sussistano rilievi di copertura finanziaria, nei quali casi si segue un'apposita procedura aggravata<sup>10</sup>.

Le Camere sono sempre consultate per ultime, "*dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge*", e, specialmente, dopo che i provvedimenti siano stati presentati alle Conferenze permanente o unificata e al Consiglio di Stato.

---

<sup>10</sup> Per quanto riguarda i pareri relativi a sanzioni penali, si rinvia a quanto già detto al § IV.1.c). Per i pareri relativi a profili finanziari, si v., da ultimo, l'art. 1, co. 4, legge 96 del 2010 (legge comunitaria 2009): "*Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni*".

Concretamente – come evidenzia bene il grafico che segue – è approvato senza previa richiesta di parere parlamentare poco più di un decreto su sette.

A tale proposito, si segnala peraltro che la Giunta per il Regolamento della Camera dei deputati è intervenuta, con due pareri resi, rispettivamente, il 6 ottobre 2009 e il 14 luglio 2010, sulle questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee, sia al fine di ampliare in via interpretativa il novero degli atti comunitari assegnati alle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, che allo scopo di disciplinare le procedure per la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Con riguardo al primo profilo, nel parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009, in via interpretativa, si è ritenuto di ricomprendere nell'ambito procedurale stabilito dall'articolo 127, comma 1 (che disciplina l'esame degli "atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti"), anche l'esame degli atti e dei progetti di atti dell'Unione europea nonché degli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o trasmessi alle Camere dalle Istituzioni comunitarie; ciò al fine di rafforzare i rapporti tra la Camera e le Istituzioni europee, anche a seguito del dispiegarsi degli effetti della legge n. 11 del 2005, Buttiglione–Stucchi, e in vista della entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

A tale scopo, si è stabilito che le Commissioni dispongono di trenta giorni per concludere l'esame dell'atto alle stesse assegnato, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 11/2005 Buttiglione–Stucchi, che, in caso di opposizione della riserva di esame parlamentare da parte del Governo, fissa in venti giorni il termine entro il quale gli organi parlamentari competenti possono utilmente pronunciarsi e, decorso

tale termine, consente al Governo di procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare.


Con riferimento al secondo profilo, in sede di la Giunta per il Regolamento il 6 ottobre 2009, si è deliberato di attribuire, in via sperimentale, alla XIV Commissione Politiche della Unione europea, la verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi di cui all'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. La decisione assunta, dopo essere stata inviata alla Commissione di settore, è trasmessa dal Presidente della Camera alle Istituzioni europee e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio assieme al documento approvato dalla Commissione di settore.

Il parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010 ha invece disciplinato la fase – eventuale - dell'esame in Assemblea del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà.

In particolare, il suddetto documento può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta dei soggetti legittimati (il Governo, ovvero il quorum di deputati individuato nel parere); l'esame in Assemblea deve comunque svolgersi in termini tali da consentire che il procedimento si concluda comunque nel termine di 8 settimane dalla trasmissione del progetto (come richiesto dall'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà). La discussione sul documento avviene ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento, trattandosi di una discussione limitata, a conclusione della quale si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.

Si segnala che, come stabilito in sede di Giunta per il Regolamento, quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della XIV Commissione, entro un'ora prima dell'inizio della discussione un quorum di deputati può presentare un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

**GRAFICO IV.2.**  
**PARERI RESI DALLE CAMERE NELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEI DECRETI**  
**DI RECEPIMENTO**



Non sussiste un chiaro e predeterminato criterio per l'inclusione in allegato "A", piuttosto che "B" di una determinata direttiva. Ragioni di coerenza sistematica dovrebbero però indurre ad orientare la scelta in base alla discrezionalità concessa dal diritto sopranazionale agli Stati in sede di recepimento: tanto più essa fosse maggiore (anche tenendo conto di quanto si è già evidenziato a proposito delle tecniche per la redazione dei criteri di delega) tanto più troverebbe giustificazione il controllo, almeno *ex post* e sia pure non vincolante, delle Camere. Ad ogni buon conto, scorrendo la casistica, i decreti approvati senza parere hanno non di rado per oggetto norme e discipline tecniche, in materia di salute, ambiente, agricoltura.

I pareri devono essere resi nel termine di quaranta giorni, decorso il quale il Governo può procedere anche in mancanza. Concretamente, i casi in cui il parere, pure richiesto, non sia stato reso, non sono molto frequenti, riguardano quasi esclusivamente il Senato (e solo in due occasioni anche la Camera) e si sono verificati solitamente a cavallo dei periodi elettorali, a Camere sciolte: significativo il caso dei sei decreti emanati il 30 maggio 2008 (nn. 108, 109, 115, 116, 117, 118), tra i primi atti della XVI legislatura, tutti carenti del parere del Senato.

*c) verticalmente, nei rapporti tra Governo e regioni. Il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella formazione (fase*

ascendente) e nel recepimento (fase discendente) degli atti comunitari è ampiamente regolato, sia dalla legge 11 del 2005, *Buttiglione-Stucchi*, sia dalla legge 131 del 2003, *La Loggia*, sia dalle singole leggi comunitarie annuali.

Per quanto qui di interesse, la consultazione delle Conferenze permanente e unificata sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento – che statisticamente investe oltre la metà dei provvedimenti – trova sua puntuale base giuridica già nel d.lgs. n. 281 del 1997, (il decreto di *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni* delle conferenze), ogni qual volta il decreto verta in materia di competenza regionale o investa questioni di particolare interesse regionale.

Per una disamina più attenta del ruolo svolto dalle regioni nella procedura, si rinvia senz'altro al successivo § IV.4.

### ***IV. 3. Le materie oggetto di intervento***

I dati sui Ministri coinvolti nelle procedure di decretazione delegata di attuazione di obblighi comunitari consentono un'accurata ricostruzione delle materie e degli ambiti interessati dalla disciplina di recepimento; ciò sia con riferimento all'oggetto e alla finalità principale degli interventi – sfruttando a tal fine i dati sui dicasteri proponenti –, sia con riferimento alla loro incidenza, di tipo trasversale o a titolo secondario, in ulteriori ambiti materiali – sfruttando i dati sui concerti –.


**TABELLA IV.4.**  
**DECRETI DELEGATI DI RECEPIMENTO. MINISTRI PROPONENTI**

<b>PROPOSTE</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>TOTALE</b>
Lavoro/Salute	9	19	4	1	<b>33</b>
Economia	1	12	4	4	<b>21</b>
Sviluppo	3	9	4	2	<b>18</b>
Ambiente	4	6	5	1	<b>16</b>
Giustizia	3	6	0	5	<b>14</b>
Interni	0	7	5	0	<b>12</b>
Mit	4	8	4	4	<b>20</b>
Mipaaf	1	1	0	1	<b>3</b>
Miur	0	1	0	0	<b>1</b>
Funzione pubblica	1	0	1	0	<b>2</b>
Beni culturali	2	0	0	0	<b>2</b>
Pari opportunità	0	1	0	0	<b>1</b>
<b>TOTALE PROPOSTE</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>143</b>
<b>TOTALE DECRETI*</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>130</b>

*N.B.: La somma degli atti di proposta è superiore al numero dei d.lgs., in considerazione dei casi di iniziative affidate congiuntamente a due o più ministeri. I dati relativi ai Ministeri del lavoro e della salute, nonché delle infrastrutture e dei trasporti, sono sempre presentati accorpati, senza tenere conto dei periodi in cui hanno costituito dicasteri separati.*

Appare utile, altresì, offrire una rappresentazione grafica aggregata, per macrosettori di intervento, accorpendo i dati relativi ai vari ministeri, secondo le funzioni svolte. I dati sono relativi all'intero quadriennio oggetto di rilevazione.

**Grafico IV.3.**  
**Macrosettori di intervento dei decreti di recepimento. Anni 2006-09**



N.B.: Dati relativi al numero delle proposte.

#### a) Welfare

È l'ambito che più incide sulla legislazione nazionale di recepimento, chiaro indice della grande attenzione rivolta dall'Unione ai temi del lavoro, della salute e dell'istruzione. Si tratta di provvedimenti di natura ordinamentale, non di spesa: i programmi e le azioni di sostegno e finanziamento, infatti, pur ampiamente presenti, sfruttano canali attuativi differenti dai decreti di recepimento.

La materia del lavoro è considerata dall'Unione sia in ottica economica, come libertà di stabilimento (sul punto vedi anche *infra*, quanto agli affari interni), sia, per quanto ora interessa, come questione di politica sociale.

La base giuridica è stata finora l'art. 137 TCE (oggi l'art. 153 del nuovo *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea* - TFUE); rilevano sul punto sia numerose disposizioni sulla protezione e sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e sulle condizioni di lavoro (d.lgs. n. 257/2007, *esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici*; n.

195/2006, *esposizione dei lavoratori al rumore*; n. 257/2006, *esposizione dei lavoratori all'amianto*; n. 234/2007, *orario di lavoro degli autotrasportatori*); sia sui diritti sindacali e di partecipazione (d.lgs. n. 48/2007, *coinvolgimento dei lavoratori nelle società cooperative*; e, di significativo rilievo, d.lgs. n. 25/2007, *quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori*).

La salute, ai sensi dell'art. 152 TCE (oggi, art. 168 TFUE), non costituisce materia di formale competenza comunitaria: spetta in generale all'Unione solo un'azione di completamento delle politiche nazionali, senza poter ricorrere a tecniche armonizzazione. La produzione normativa, tuttavia, è tutt'altro che scarna, e ciò per due motivi principali.

Anzitutto, il raggiungimento di elevati livelli di protezione della salute umana è un obiettivo che, ai sensi dell'art. 152, par. 1, Il cpv., deve essere trasversalmente garantito nell'attuazione di tutte le altre politiche comunitarie ed anche nella realizzazione del mercato interno. Sono frequenti, dunque, direttive di armonizzazione ex art. 95 TCE (oggi art. 114 TFUE), che incidono ampiamente in materia sanitaria: di grandissima importanza, su questo fronte, il *Codice comunitario dei medicinali per uso umano* (d.lgs. n. 219/2006 – di circa 240 mila caratteri – e il correttivo n. 274/2007; ma v. anche i decreti legislativi n. 200/2007, *sperimentazione farmaci a uso umano*; n. 145/2008, *etichettatura sostanze pericolose*; n. 193/2007, *controlli sulla sicurezza alimentare*; n. 50/2007, *buone pratiche di laboratorio*).

In secondo luogo, l'art. 152, para 4, TCE (oggi art. 168, par. 4, TFUE) prevede competenze *ad hoc* – esercitate con numerosi provvedimenti –, sia (lett. a)) con relazione alla sicurezza dei tessuti umani e degli emoderivati (d.lgs. n. 261/2007; nn. 207 e 208/2007; n. 191/2007; n. 65/2007); sia (lett. b)) in materia veterinaria e fitosanitaria, ogni qual volta sussistano riflessi sulla salute umana (d.lgs. n. 193/2006, *Codice comunitario dei medicinali veterinari* e il correttivo n. 143/2007; nn. 158/2006, 232/2007 e 148/2009, *divieto di utilizzazione degli ormoni nelle produzioni animali*; n. 148/2008, *polizia sanitaria per le specie d'acquacoltura*; n. 47/2007, *controlli di*

*polizia sanitaria per il transito di ungulati vivi; n. 274/2006, afta epizootica).*

In materia di istruzione, da ultimo, il riferimento corre al d.lgs. 206 del 2007, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di recepimento della c.d. “direttiva diplomi” (direttiva 36/2005/CE). Il provvedimento crea un quadro legale unitario che fissa i presupposti e le procedure per garantire la libera circolazione di lavoratori e professionisti all’interno della comunità.

## **b) Economia**

Si tratta di 22 provvedimenti, spesso di particolare ampiezza e rilievo. Gli interventi, naturalmente, non sono in funzione di manovra, ma di natura ordinamentale; i settori interessati sono la disciplina valutaria (d.lgs. n. 195/2008); la normativa contabile e il diritto commerciale e societario (d.lgs n. 108/2008, *fusioni transfrontaliere*; nn. 32/2007 e 173/2008, *conti annuali e consolidati*; n. 142/2008, *costituzione di società e modificazioni del capitale sociale*); il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (d.lgs. nn. 109 e 231/2007 e nn. 54 e 151/2009); le imprese pubbliche (d.lgs. n. 226/2007), e, ripetutamente, la regolazione dei mercati finanziari (d.lgs. nn. 51 e 229/2007 e n. 146/2009, *offerte pubbliche di acquisto*; n. 101/2009, *intermediazione finanziaria*; n. 195/2007, *trasparenza delle informazioni sugli emittenti*; n. 28/2007, *supervisione degli enti pensionistici aziendali*; e soprattutto, il d.lgs. n. 164/2007, di recepimento della c.d. “Direttiva Mifid”).

Le relative direttive sono spesso di attuazione della libertà di stabilimento, ex art. 44 TCE (oggi art. 50 TFUE), oppure sono direttive di armonizzazione e ravvicinamento delle legislazioni per la realizzazione del mercato interno, ex art. 95 TCE (oggi art. 114 TFUE).

In altri casi, poi, i decreti intervengono in materia fiscale e tributaria, sulla base di direttive di armonizzazione del sistema impositivo emanate ai sensi dell’art. 93 TCE (oggi art. 113 TFUE), come nei casi dei d.lgs. n. 49/2007, *regime fiscale delle società*

*controllanti e controllate; n. 199/2007, regime fiscale relativo alle fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di azioni; e n. 26/2007, tassazione elettricità.*

### **c) Attività produttive**

Il settore raccoglie un cospicuo gruppo di provvedimenti, sia di taglio trasversale, finalizzati a livellare il campo del gioco concorrenziale tra gli operatori economici, e che recepiscono direttive che sfruttano tecniche di armonizzazione ex art. 95 TCE (oggi art. 114 TFUE); sia collegati a specifiche politiche di intervento comunitario, come l'energia o i trasporti ex art. 71 TCE (oggi art. 91 TFUE).

Tra i primi si segnalano, innanzitutto, i fondamentali decreti n. 163/2006, *Codice dei contratti pubblici*, nonché n. 6/2007, primo correttivo, n. 113/2007, secondo correttivo e n. 152/2008, terzo correttivo appalti, che hanno dato attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, rivedendo ampiamente le procedure di evidenza pubblica, con finalità di semplificazione, modernizzazione e apertura del mercato. Ancora, con la finalità generale di garanzia della concorrenza e di costituire i presupposti per la libera circolazione delle merci, si vedano i decreti legislativi nn. 22/2007 e 28/2008, *strumenti di misura*; n. 195/2007, *compatibilità elettromagnetica*; n. 146/2007, *pratiche commerciali sleali*; n. 145/2007, *pubblicità ingannevole*.

Quanto al secondo gruppo di provvedimenti, nell'ambito della politica comunitaria delle infrastrutture, delle reti transeuropee e dei trasporti, si segnalano: per il settore aereo, i decreti legislativi n. 213/2006, *segnalazione di alcuni eventi nel settore dell'aviazione civile*; nn. 192/2007 e 118/2009, *sicurezza degli aeromobili di paesi terzi*; n. 66/2009, *utilizzo degli aerei civili subsonici a reazione*; n. 114/2007, *comunicazione dei dati delle persone trasportate da vettori aerei*; per i trasporti stradali, i decreti legislativi n. 264/2006, *sicurezza per le gallerie*; n. 150/2006, *cinture di sicurezza*; e n. 114/2008, *disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su*

*strada*; per i trasporti ferroviari, i decreti legislativi n. 163/2007, *interoperabilità del sistema ferroviario europeo*; 162/2007, *sicurezza e sviluppo delle ferrovie comunitarie*; per i trasporti navali, i decreti legislativi n. 22/2009, *requisiti tecnici per le navi di navigazione interna*; n. 187/2008, *monitoraggio del traffico navale*; e n. 144/2008, *sicurezza nei porti*.

In materia di energia, il d.lgs. n. 23/2009, *sorveglianza e controllo dei rifiuti radioattivi* (con base giuridica nel trattato Euratom); e i decreti legislativi n. 115/2008, *efficienza usi finali dell'energia*; n. 52/2007, *controllo delle sorgenti radioattive*; n. 20/2007, *cogenerazione*; n. 311/2006, *rendimento energetico nell'edilizia*; n. 201/2007, *progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia*.

Come si nota, questi due insiemi di provvedimenti perseguono sempre, in via diretta o mediata, primarie finalità di sicurezza e di tutela ambientale (diverse direttive recepite trovano base giuridica negli artt. 174 e 175 TCE – oggi artt. 191 e 192 TFUE), al fine, particolarmente, di evitare forme di concorrenza a ribasso tra gli ordinamenti.

Si danno, da ultimo, una serie di interventi legati a specifiche attività produttive: decreti legislativi n. 56/2008, *attività di riassicurazione*; n. 198/2007, *RC auto*; nn. 178/2007 e 114/2006, *indicazione degli ingredienti nei prodotti alimentari*.

#### **d) Ambiente e agricoltura**

In materia ambientale, rilevano principalmente le discipline rivolte al contrasto dell'inquinamento (emissioni nell'aria e nell'ambiente, rilascio di sostanze chimiche, protezione delle acque) e alla gestione del ciclo rifiuti, con base giuridica comunitaria negli artt. 174 e 175 TCE (oggi artt. 191 e 192 TFUE). In tema, oltre al fondamentale d.lgs. n. 216/2006 e al correttivo n. 51/2008, sulle emissioni dei gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto, si segnalano i decreti n. 188/2007, *pile, accumulatori e relativi rifiuti*; n. 30/2009, *protezione delle acque sotterranee*; nn. 152/2007 e 120/2008, *metalli pesanti*;

nn. 161/2006 e 22/2008, *emissioni di composti volatili conseguenti all'uso di solventi*; n. 205/2007, *zolfo nei combustibili ad uso marino*; n. 202/2007, *inquinamento provocato dalle navi*; n. 117/2008, *rifiuti delle industrie estrattive*.

A questi si aggiungono alcuni provvedimenti di recepimento in materia di fertilizzanti (d.lgs. n. 217/2006) e di tutela della biodiversità (d.lgs. n. 149/2009, *ecotipi minacciati da erosione genetica*; n. 150/2007, *esame delle sementi*), con base giuridica nell'art. 37 TCE – oggi art. 43 TFUE, in materia di politica agricola comune – e quindi emanati sotto la responsabilità del Mipaaf: la PAC, infatti, è sempre più orientata a finalità di protezione del territorio e delle specie naturali.

In almeno tre diverse occasioni, si segnalano provvedimenti di recepimento proposti congiuntamente dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello sviluppo, e molto frequenti sono i casi di concerto tra i due dicasteri: il dato evidenzia bene il rilievo che hanno assunto a livello comunitario le politiche dello sviluppo sostenibile.

#### **e) Affari interni**

Si tratta di dieci decreti, attinenti alla disciplina della libera circolazione delle persone e dei lavoratori e alle politiche connesse; le norme, tra l'altro, riguardano il ricongiungimento familiare (decreti legislativi nn. 5 e 30/2007 e nn. 32 e 160/2008); l'immigrazione esterna (decreti legislativi nn. 17 e 154/2007); l'attribuzione dello *status* di rifugiato (decreti legislativi nn. 25 e 159/2008), ecc..

Le direttive recepite trovano base giuridica o direttamente nell'art. 40 TCE (misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori - oggi art. 45 TFUE) o nell'art. 63 (misure relative a visti, asilo e immigrazione, oggi artt. 78 e 79 TFUE).

#### **f) Giustizia**

Si tratta, nella gran parte dei casi, di decreti che fissano le sanzioni penali e amministrative per la violazione di regolamenti comunitari auto applicativi, per i quali valga il rinvio al § IV.1.c). Più

raramente, sono disposizioni in materia penale (ad. es. il d.lgs. n. 204/2007, relativo all'indennizzo delle vittime di reato) o civile (d.lgs. n. 147/2009, in materia di fusione tra società).

#### **g) Rilievo trasversale di alcune materie**

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, delle leggi comunitarie, tutti i decreti di recepimento delle direttive in allegato devono essere assunti *“di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'Economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva”*.

Una volta escluse dell'analisi le statistiche relative ai primi tre dicasteri elencati nella tavola che segue – il cui coinvolgimento è poco indicativo, perché frutto di un obbligo di legge, che prescinde dai caratteri e dal contenuto dei singoli decreti – i dati sui ministri interessati da atti di concerto rivelano efficacemente il rilievo “trasversale” di alcune materie e tematiche nella legislazione comunitaria e nazionale di recepimento.

**TABELLA IV.4.**  
**DECRETI DELEGATI DI RECEPIMENTO. ATTI DI CONCERTO PER DICASTERI**  
**INTERESSATI**

<b>CONCERTI</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Esteri</b>	23	58	26	14	<b>121</b>
<b>Giustizia</b>	22	55	26	11	<b>114</b>
<b>Economia</b>	23	47	22	12	<b>104</b>
<b>Affari regionali</b>	14	25	11	2	<b>52</b>
<b>Sviluppo</b>	12	18	8	5	<b>43</b>
<b>Lavoro/Salute</b>	9	10	7	5	<b>31</b>
<b>Mipaaf</b>	6	6	5	3	<b>20</b>
<b>Ambiente</b>	4	4	5	4	<b>17</b>
<b>Interno</b>	2	6	6	3	<b>17</b>
<b>Mit</b>	4	8	1	0	<b>13</b>
<b>Funzione pubblica</b>	2	4	1	0	<b>7</b>
<b>Miur</b>	1	3	2	0	<b>6</b>
<b>Beni culturali</b>	2	3	0	0	<b>5</b>
<b>Pari opportunità</b>	0	0	2	1	<b>3</b>
<b>Difesa</b>	0	0	1	0	<b>1</b>
<b>TOTALE ATTI DI CONCERTO</b>	<b>124</b>	<b>247</b>	<b>123</b>	<b>60</b>	<b>554</b>
<b>TOTALE DECRETI</b>	<b>27</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>130</b>

*N.B.: i dati relativi ai Ministeri del lavoro e della salute, nonché delle infrastrutture e dei trasporti, sono sempre presentati accorpati, benché in alcuni periodi abbiano costituito dicasteri separati.*

In particolare, appare pressoché sistematico l'incrocio tra le competenze del Ministero dell'ambiente e quelle dei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture: ogni qual volta l'uno intervenga in sede di proposta, gli altri vengono coinvolti in sede di concerto e viceversa; tale circostanza è un chiaro indice del continuo bilanciamento ricercato dal diritto comunitario tra le diverse istanze – l'interesse alla produzione e alla crescita economica e la protezione dell'ambiente – sottese all'azione di questi dicasteri. A seconda delle materie e degli ambiti di intervento, l'una o l'altra finalità può assumere un rilievo primario, ma mai esclusivo.

Del pari molto frequente è l'intervento congiunto dei tre Ministeri della salute, delle politiche agricole e, ancora una volta,


dell'ambiente; indice quest'ultimo dello stretto legame voluto dall'Unione europea tra politiche di tutela della salute umana e dell'ecosistema, e la regolazione della produzione e della commercializzazione degli alimenti.

#### IV.4. I rapporti tra decreti comunitari e regioni

Appare preliminarmente opportuno presentare tre ordini di dati, che offrono utili spunti di analisi: a) il numero di decreti legislativi di recepimento per i quali sia stato richiesto parere alla Conferenza permanente Stato - Regioni o alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997; b) il numero degli atti di concerto col Ministro degli affari regionali; c) i numero di decreti che contengono espressamente una clausola di cedevolezza.

**Tav. IV.5. e Graf. IV.4.**  
**Elementi per la valutazione dell'incidenza dei decreti su competenze regionali**

Anni	2006	2007	2008	2009	TOT.
<b>NN. Decreti</b>	27	62	26	16	<b>130</b>
Concerti					
Aff. Regionali	14	25	11	2	<b>52</b>
Pareri					
Conferenze	20	30	12	5	<b>64</b>
a) permanente	15	21	6	4	44 <sup>(-3)</sup>
b) unificata	5	9	6	1	20 <sup>(-1)</sup>
Clausole di cedevolezza	7	9	1	2	<b>19</b>



*N.B.: In parentesi, è riportato il numero dei pareri richiesti e non resi.*

L'ampio ricorso, che le statistiche segnalano, a strumenti normativi e procedurali di raccordo è un chiaro indice della frequenza con cui si producono sovrapposizioni e intrecci tra le competenze dei differenti livelli di governo.

Tutti i pareri su schemi di decreti delegati di recepimento richiesti dal Governo alla conferenza Stato - Regioni sono resi ai sensi dell'art. 2, co. 3, del d.lgs. 281 del 1997, recante *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente*, a mente del quale: *“La conferenza Stato regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni”*.

Da un semplice incrocio con i dati sui ministeri proponenti, è agevole verificare come la consultazione della Conferenza riguardi effettivamente sempre decreti in materia di legislazione concorrente, di cui al 3° comma dell'art. 117 Cost., e specialmente: salute (25 casi), sviluppo (5 casi) e agricoltura (2 casi).

Un così ricorrente intervento statale in tali ambiti si può giustificare su tre possibili presupposti:

1) per l'emanazione di discipline di principio (ma questa eventualità è quasi sempre esclusa, trattandosi di recepire direttive che presentano già – salvo rare eccezioni – un elevato livello di dettaglio);

2) con l'esercizio di poteri sostitutivi (effettivamente, confrontando i dati sui decreti assoggettati a parere delle conferenze con i dati sulle clausole di cedevolezza si deduce che quasi un terzo dei decreti in materie di competenza regionale si poggia, in tutto o in parte, questa base giuridica);

3) con l'esercizio di competenze trasversali. Ciò si giustifica, in particolare: in materia penale, per i c.d. decreti sanzione; quanto ai profili di tutela della concorrenza, per i numerosi decreti che recepiscono direttive di armonizzazione delle legislazioni per la realizzazione del mercato interno, ex art. 95 TCE (oggi art. 114 TFUE); per i profili di tutela ambientale, come più volte notato sempre presenti nelle direttive emanate in materia di sviluppo economico e infrastrutture.


Passando, poi, ai pareri resi sui decreti di recepimento dalla Conferenza unificata, questi recano sempre in epigrafe il riferimento all'art. 9, co. 2, del decreto n. 281: essi costituiscono, in altri termini,

“oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane”. I pareri della Conferenza unificata sono pressoché esclusivamente resi o su decreti a iniziativa del Ministero dell’ambiente (9 occasioni), o dei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture (8 occasioni). In questi casi, la commistione di funzioni, oltre che sul piano legislativo (valgano le considerazioni appena sopra svolte), operano anche sul piano amministrativo: basti pensare alle competenze degli enti locali in materia di inquinamento, distribuzione dell’energia, lavori pubblici, ecc.


I grafici che seguono indicano l’esito dei pareri resi.

**Graf. IV.5 e IV.6.**  
**Pareri resi dalle conferenze su schemi di decreti legislativi di recepimento. Anni. 2006-09**

**Conferenza Stato-regioni**



**Conferenza Unificata**



Le statistiche dimostrano certamente la vitalità della dialettica (talvolta anche conflittuale) tra Stato, regioni ed enti locali in sede di conferenze.

L'interlocuzione tra livelli di governo non è statica: alla richiesta di parere, segue la richiesta di correttivi<sup>11</sup> (prima in sede tecnica, poi politica) e la possibilità che gli emendamenti proposti vengano recepiti tramite riformulazione del testo (o che il Governo si dichiari comunque disposto ad accoglierli in sede di stesura definitiva, prima della presentazione al Capo dello Stato per la firma); può accadere, in quest'ottica, che si fissino successive sedute, al fine di raggiungere una mediazione o una soluzione condivisa sul provvedimento. Il contenuto delle questioni sollevate riguarda non solo la tutela delle competenze regionali (introduzione di intese o pareri, attribuzione e distribuzione di competenze amministrative tra i diversi livelli di governo), ma anche il merito del provvedimento.

Non rari sono i pareri negativi o i pareri favorevoli condizionati in situazioni nelle quali il governo ha già dichiarato la non accoglibilità di tutte o parte delle questioni poste. Il parere negativo può essere preludio di una impugnativa del provvedimento dinnanzi alla Corte costituzionale, come è avvenuto, in particolare, avverso il d.lgs. 163 del 2006, c.d. *Codice dei contratti pubblici*.

---

<sup>11</sup> L'assenza di pareri favorevoli *tout court* da parte della Conferenza unificata si spiega agevolmente con la pluralità di componenti (Anci, Uci, Uncem, presidenti delle regioni) che possono sollevare o richiedere condizioni.

## V. LE FONTI PARALLELE DI RECEPIMENTO

Dopo avere analizzato il sistema legge comunitaria - decretazione delegata, è opportuno, in questa sede e da ultimo, soffermarsi brevemente sulle “fonti parallele” di recepimento: i decreti legge di attuazione di obblighi comunitari e le altre leggi in materia comunitaria. Quantitativamente, queste fonti rappresentano poco meno del 7% della complessiva legislazione di recepimento.

### 1) I decreti-legge obblighi comunitari

Come già anticipato, il ricorso alla decretazione d'urgenza per finalità di recepimento o di adeguamento del diritto interno al diritto comunitario è previsto espressamente dalla legge 11 del 2005, *Buttiglione-Stucchi*. L'art. 10, in particolare, stabilisce che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche comunitarie possano proporre “*l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento*”; questa possibilità, tuttavia, è ammessa “*solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso*”.

Concretamente l'emanazione di decreti-legge di attuazione di obblighi comunitari è un dato abbastanza frequente: nelle ultime due legislature si contano otto provvedimenti di tal genere<sup>12</sup>. La finalità è

---

<sup>12</sup> Nella XV legislatura si contano: il d.l. 4 agosto 2006, n. 251, *Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CE in materia di conservazione della fauna selvatica*; il d.l. 15 settembre 2006, n. 258, *Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006, nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA*; il d.l. 22 dicembre 2006, n. 297, *Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49 CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio*; il d.l. 7 febbraio 2007, n. 10, *Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali*; il d.l. 15 giugno 2007, n. 73, *Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dell'energia*. Nella XVI legislatura: il d.l. 8 aprile 2008, n. 59, *Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi*

espressamente dichiarata nelle epigrafi, che invocano la necessità di superare procedure di infrazione o di adeguarsi a sentenze della Corte di giustizia, oppure richiamano direttamente l'art. 10 della legge *Buttiglione-Stucchi*.

La struttura dei decreti è varia: talvolta essi introducono singoli correttivi; in altri casi, si tratta di provvedimenti *omnibus*, che contengono un lungo elenco di disposizioni adeguatrici.

Non è eccezionale, poi, che oltre a disposizioni urgenti di adeguamento, i provvedimenti in oggetto contengano anche altre norme, in ambiti di rilevanza comunitaria, ma al di là delle cogenti imposizioni del diritto sopranazionale, che più propriamente dovrebbero essere contenute nella legge comunitaria o in altre leggi e decreti. Particolare dibattito ha sollevato, ad esempio, l'approvazione, nell'ambito del d.l. 135 del 2009 di nuove norme sulla privatizzazione di servizi pubblici locali (specie in relazione alla disputata questione del servizio idrico).

## **2) Le altre leggi in materia comunitaria**

Al di fuori della comunitaria, nell'esperienza recente, si segnala solo eccezionalmente il ricorso a leggi in vista del recepimento degli obblighi comunitari. Si tratta, nel 2006, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, *Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino*, di iniziativa parlamentare; e della legge 20 giugno 2007, n. 77 (c.d. mini-comunitaria), necessaria al Governo per riaprire alcune deleghe oramai scadute, senza aspettare l'approvazione della comunitaria, in presenza di un contenzioso in corso a livello comunitario.

---

*comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee; il d.l. 23 settembre 2008, n. 149, Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giuochi; il d.l. 18 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.*

## VI. CONCLUSIONI

I provvedimenti di adempimento di obblighi comunitari rappresentano circa un terzo della legislazione annualmente prodotta; questo rapporto sale ad oltre la metà se si considera la disciplina ordinamentale, destinata ad incidere a regime sul tessuto normativo. Ampi settori della legislazione e interi rami del diritto sono oramai stabilmente attratti alla competenza sopranazionale: l'ambiente, il diritto commerciale, il diritto del lavoro, l'agricoltura, la regolazione dei servizi pubblici, i livelli minimi di protezione della salute umana, ecc.

Il recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento interno solleva due questioni cruciali: da un lato, garantire l'efficacia e la tempestività delle procedure nazionali di attuazione; dall'altro lato, conservare, anche in tali procedure, la centralità del Parlamento, il suo ruolo di indirizzo politico e le sue funzioni di controllo.

Il primo problema – che ha sempre suscitato grande attenzione nel dibattito pubblico – si è avviato, negli anni, a razionalizzazione: il numero delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea contro l'Italia è in progressivo calo e, del pari, anche le direttive non recepite si sono ridotte fino a percentuali tutto sommato contenute.

Il secondo problema, al contrario, pone difficoltà maggiori e solleva profili ed implicazioni che non sempre sono stati oggetto di adeguata considerazione istituzionale.

Sul complessivo *corpus* normativo costituito dall'insieme degli atti di recepimento, le leggi pesano per appena il 10%, mentre il restante 90% è costituito da decreti governativi. Oltre al dato quantitativo, sussistono almeno altri quattro fattori che accentuano le dinamiche di squilibrio nei rapporti tra fonti:

a) le leggi comunitarie contengono, in larga misura, semplici autorizzazioni in bianco alla trasposizione delle direttive: su 185 atti elencati negli allegati delle ultime cinque leggi comunitarie, solo 29

erano accompagnati da disposizione di delega *ad hoc*. In parte, questa soluzione è giustificata dal contenuto estremamente tecnico dei provvedimenti comunitari o dal loro carattere di dettaglio, tale da rendere inutile o non percorribile la fissazione di principi e criteri per il recepimento.

Questa giustificazione, tuttavia, non è sempre valida. Esempio, sul punto, il caso delle tre direttive sul ricongiungimento familiare, sullo *status* dei rifugiati e sul diritto di circolazione dei cittadini comunitari, per le quali il Parlamento non ha fissato criteri *ad hoc* né in sede di conferimento della delega principale, né successivamente, in sede di riapertura del termine per la delega integrativa e correttiva (art. 1, co. 3, legge 133/2008), benché si trattasse di provvedimenti politicamente molto sensibili, che lasciavano importanti margini di discrezionalità in sede di recepimento, e nonostante fosse subentrato, *medio tempore*, un esecutivo di differente colore politico. Significativo, ancora, il caso della c.d. “Direttiva MIFID” provvedimento di grande rilevanza sul sistema finanziario e che sollevava delicati problemi di equilibrio tra poteri delle autorità di controllo e vigilanza, di cui il Parlamento aveva inizialmente autorizzato il recepimento senza fissare alcun criterio o principio direttivo;

b) il problema delle deleghe si acuisce in ambito penale. Concretamente, il Parlamento pone solo due condizioni alla potestà del Governo di definire fattispecie incriminatrici per violazione di disposizioni comunitarie: la condotta illecita deve esporre a rischio interessi costituzionalmente protetti (ma è una condizione aspecifica, perché si tratta di un limite “ontologico” dell’intero diritto penale); e la pena non può essere superiore ai tre anni di arresto. Ma il massimo edittale è previsto, identico, in tutte le leggi comunitarie e per tutte le possibili violazioni: la sua fissazione non rappresenta, dunque, una tecnica effettiva per salvaguardare il potere di indirizzo e controllo del Parlamento;

c) anche al di fuori delle deleghe, considerando i casi di trasposizione diretta, le Camere non riservano sempre a sé le scelte più sensibili: di fatto, le leggi comunitarie sono infarcite di disposizioni di manutenzione normativa o di micro correttivi, spesso concernenti questioni marginali da un punto di vista politico-istituzionale. Il ricorso a tali “disposizioni particolari di adempimento” è, piuttosto, una scelta tecnica, frutto di semplice convenienza procedurale, sollecitata dai singoli Ministeri interessati. Del resto, il più ampio intervento recente di trasposizione diretta (la regolazione dei c.d. *Gruppi europei di cooperazione territoriale*, che occupa tre articoli della legge comunitaria per il 2008) non trova origine nell’iniziativa o nell’impulso parlamentare, ma è il frutto di un’esplicita richiesta emendativa proveniente dalle regioni;

d) in sede di parere sugli schemi di decreto legislativo, appare più pregnante il ruolo delle Regioni rispetto a quello delle Camere. Da un lato, la differente legittimazione politica tra Governo ed enti territoriali e, dall’altro lato, le più informali dinamiche di funzionamento delle Conferenze rispetto alle procedure parlamentari di controllo, consentono maggiori margini per discutere e manipolare i testi. Inoltre, il fatto che le Camere rendano il parere per ultime, pur trovando una sua giustificazione istituzionale, può di fatto implicare una minore capacità di influire sul contenuto dei testi, oramai cristallizzati a seguito delle negoziazioni intercorse con gli altri attori sociali e istituzionali.

Occorre aggiungere, poi, che il parere delle commissioni può essere maggiormente incisivo laddove costituisca una verifica quanto al rispetto, da parte del Governo, dei criteri di delega originariamente fissati dalle Camere; ma, nell’ambito dei decreti “comunitari”, questo presupposto quasi sempre difetta.

Il rafforzamento del ruolo delle Camere non passa attraverso soluzioni meccaniche. In particolare, non è percorribile, per i costi procedurali che esso presenta, un minore ricorso alla decretazione

delegata a favore del gigantismo della legge comunitaria (almeno per come oggi essa è regolata).

Come dimostrato dalle statistiche, esiste, infatti, un chiarissimo *trade off* tra il termine di approvazione della legge comunitaria e il suo "peso" in termini quantitativi (e, quindi, la quantità di disposizioni di attuazione diretta o di delega in essa contenute). Una legge comunitaria troppo ampia sarà anche approvata con troppo ritardo, di fatto bloccando l'intero processo di recepimento ed esponendo a censure da parte degli organi comunitari.

I possibili percorsi sono altri:

1) *in sede di indirizzo*. Occorre, innanzitutto, sgravare il lavoro delle Camere dalle disposizioni di mera manutenzione normativa e dai micro correttivi, che potranno confluire in diverso disegno di legge, anche contestuale, ovvero (specie in presenza di procedure di infrazione o di altre ragioni di urgenza) in un apposito decreto-legge.

In secondo luogo, il ricorso alla tecnica della delega con criteri fissati *per relationem* alle direttive da recepire deve essere razionalizzato: occorre predeterminare in astratto i casi in cui esso sia ammissibile, e giustificare poi in concreto e volta per volta tale scelta, in sede di relazione di accompagnamento al d.d.l. comunitario. In particolare, la delega *per relationem* potrà essere sempre sfruttata per il recepimento delle direttive di mera rifusione o codificazione ed ogni qual volta il governo voglia limitarsi al mero coordinamento normativo; nonché per le c.d. direttive dettagliate, per le quali può essere sufficiente il richiamo a criteri di tipo organizzativo, procedurale e di copertura finanziaria valevoli in generale.

Per le altre direttive, dovrà essere definito un corredo di criteri di ampiezza e intensità variabile (anche se non necessariamente paragonabile a quello di una normale delega interna), in base ai margini di discrezionalità concretamente goduti dal Governo, al carattere più o meno tecnico o settoriale della materia da trattare, all'incidenza dell'atto su diritti e questioni di rilievo costituzionale.

Dovranno necessariamente essere accompagnate da adeguati criteri *ad hoc* le disposizioni che riaprono deleghe già esaurite: in

questi casi la necessità di contenere e guidare la discrezionalità del Governo appare *in re ipsa*.

*II) in sede di controllo.* Quasi tutti gli schemi di decreti “comunitari” sono oggetto di parere delle competenti commissioni di Camera e Senato. Tuttavia, considerando la fase dell’*iter* di approvazione in cui i pareri sono resi, il loro carattere non vincolante e (quasi sempre) l’assenza di criteri di delega fissati *ex ante* di cui verificare il rispetto, non appaiono uno strumento in grado di influire in modo determinante sul processo di recepimento.

Per un verso, occorre diminuire il numero di atti soggetti a controllo, limitandolo ai decreti di maggiore importanza e per i quali siano stati fissati dei principi direttivi *ad hoc*.

Per altro verso, occorre rafforzare la funzione consultiva, introducendo speciali oneri motivazionali e aggravamenti procedurali, laddove l’Esecutivo voglia discostarsi dal parere reso dalle Camere (come già accade oggi quanto ai pareri in materia penale o di bilancio): doppio passaggio in commissione del testo con le eventuali osservazioni e modificazioni apportate dal Governo, indicazione in epigrafe delle ragioni che hanno indotto a non accogliere le osservazioni e le condizioni previste nel parere, obbligo di raggiungere l’intesa con i ministri che tutelano istanze, interessi e profili sollevati nel parere ecc.

Inoltre, è opportuno riconsiderare i tempi e le fasi procedurali nelle quale i pareri sono resi, ipotizzando, specie presenza di altri soggetti che devono essere coinvolti o sentiti, anche la possibilità di un doppio parere delle commissioni (l’uno con funzione *lato sensu* di indirizzo, l’altro di controllo).

Un ultimo aspetto deve essere rimarcato. L’intervento delle Camere nella fase discendente del diritto comunitario non può superare un limite di fondo: spesso le scelte fondamentali della regolazione sono già state assunte prima e altrove. La centralità del Parlamento deve essere garantita, quindi, anche soprattutto nella fase ascendente.

Come ha notato l'Avvocato generale Poiares Maduro, *“uno dei compiti più difficili ma, al tempo stesso fondamentali della Corte di giustizia è quello di controllare i limiti dell'azione dell'Unione. Ciò è fondamentale per conservare l'equilibrio dei poteri tra gli Stati e l'Unione ed è altresì vitale al mantenimento di un corretto equilibrio dei poteri tra le istituzioni dell'Unione medesima. Inoltre, l'esercizio del controllo sulle azioni dell'Unione è importante al fine di garantire un'adeguata responsabilità politica all'interno degli Stati membri nonché un'adeguata distribuzione di tale responsabilità politica tra l'Unione e gli Stati membri”* (Conclusioni dell'Avvocato generale, 1° ottobre 2009, Causa C-58/08, *Vodafone et al.*).

Il Trattato di Lisbona offre oggi ai parlamenti nazionali un eccellente strumento per controllare il processo deliberativo comunitario: l'intervento in sede di iniziativa legislativa tramite il parere di proporzionalità e sussidiarietà.

L'intervento delle Camere non assume, in questo ambito, una mera funzione difensiva di competenze nazionali preesistenti: quello di “proporzionalità”, nell'ordinamento comunitario, è un principio ampio, che ricomprende l'efficacia e la qualità della regolamentazione, il rispetto delle disposizioni nazionali consolidate, la scelta dello strumento legislativo, la corretta comparazione tra le alternative regolatorie, la reale consultazione degli interessati, la semplicità della regolazione, la valutazione degli oneri amministrativi e finanziari imposti agli operatori economici, ecc.

Il Parlamento, dunque, ha ampia facoltà di intervenire sul merito dei provvedimenti discussi a livello sopranazionale e di instaurare una reale interlocuzione con le istituzioni comunitarie.

## **ALLEGATO**



DECRETI 2009										
D.LGS.	Data	Titolo	Legge delegante	Numero Articoli	Numero Caratteri	Clausola di Cedevolezza	Natura	Ministero proponente/ Ministeri concertati	Parere Camere	Parere Conferenze
151/09	25 SET	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione	Com. 2005 All. B Art. 22	36	23.387	NO	CORR	MEF Esteri, Giustizia, Interno	SI	NO
149/09	29 OTT	Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà	Com. 2008 All. A	25	16.508	SI	ATT	MIPAAF Esteri, Giustizia, Mef, Aff. Reg.	NO	Permanente Non reso
148/09	29 OTT	Attuazione della direttiva 2008/97/CE, che modifica la direttiva 96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali	Com. 2008 All. A	4	5.234	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef, Mipaaf Sviluppo, Aff. Reg.	NO	Permanente Non reso
147/09	13 OTT	Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni	Com. 2008 All. A	2	760	NO	ATT	GIUSTIZIA Mef, Esteri	NO	NO
146/09	25 SET	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, recante attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto	Com. 2004 + l. 77/2007	4	9.303	NO	CORR	MEF Esteri, Giustizia	SI	NO
142/09	14 SET	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi	Com. 2007 Art. 3	9	7.365	NO	SANZ	GIUSTIZIA Lavoro, Mef, Sviluppo, Mipaaf	SI	Permanente
133/09	14 SET	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche	Com. 2007 All. B	19	20.794	NO	SANZ	GIUSTIZIA Lavoro, Ambiente, Sviluppo, Mef	SI	NO
118/09	28 LUG	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 192, di attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari, e di attuazione della direttiva 2008/49/CE	Com. 2008 All. B	2	1.139	NO	CORR	MIT Esteri, Giustizia, Mef	SI	NO
66/09	18 MAG	Attuazione della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988 versione codificata)	Com. 2007 All. B	9	5.190	NO	ATT	MIT Esteri, Giustizia, Mef, Ambiente	SI	NO
64/09	14 MAG	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran	Com. 2007 Art. 26	4	2.692	NO	SANZ	GIUSTIZIA, SVILUPPO Esteri, Mef	SI	NO

54/09	28 MAG	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale	Com. 2005 All. B Art. 22	2	3.125	NO	CORR	MEF Esteri, Giustizia, Interno	SI	NO
30/09	16 MAR	Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento	Com. 2007 All. B	11	23.305	NO	ATT	AMBIENTE Sviluppo, Lavoro, Mipaaf, Mef Esteri, Giustizia, Aff. Reg.	SI	Unificata
24/09	24 FEB	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo	Com. 2007 Art. 3	12	8.109	NO	SANZ	GIUSTIZIA, MIT Esteri, Mef, Lavoro, Pari opportunità	SI	NO
23/09	20 FEB	Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito	Com. 2007 All. B. Art. 22	4	11.534	NO	ATT	SVILUPPO Ambiente, Interno, Lavoro, Esteri, Giustizia, Mef	SI	Permanente
22/09	24 FEB	Attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE	Com. 2007 All. A	21	20.670	NO	ATT	MIT Mef, Esteri, Giustizia, Ambiente	SI	NO
10/09	17 LUG	Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58, e 17 settembre 2007, n. 164, in materia di intermediazione finanziaria e di mercati degli strumenti finanziari	Com. 2004 Art. 9-bis + l. 77/2007	2	16.037	NO	CORR	MEF Esteri, Giustizia, Sviluppo	SI	NO

DECRETI 2008										
D.LGS.	Data	Titolo	Legge delegante	Nr. Articoli	Nr. Caratt.	Clausola evolutiva	Natura	Ministero proponente/Ministeri concertati	Parere Camere	Parere Confer.
195/08	19 NOV	Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005	Com. 2007 Art. 15	16	24.442	NO	CORR	ECONOMIA Esteri, Giustizia	SI	NO
194/08	19 NOV	Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004"	Com. 2007 Art. 27	17	19.739	NO	ATT.	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef, Mipaaf, aff. Reg.	SI	Permanente
188/08	20 NOV	Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE	Com. 2007 All. B	29	44.421	NO	ATT	AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef, Interno, Sviluppo, Lavoro, Aff. Reg.	SI	Unificata
187/08	17 NOV	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale	Com. 2007 Art. 20	19	4.620	NO	CORR	MIT Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Ambiente	SI	NO
173/08	3 NOV	Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispettivamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati delle banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione	Com. 2007 All. B	6	13.053	NO	ATT	ECONOMIA Esteri, Giustizia, Sviluppo	SI	NO
160/2008	3 OTT	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare	Com. 2004 All. B	1	3.329	NO	CORR	INTERNO Esteri, Giustizia, Mef, Lavoro	SI	NO
159/08	3 OTT	Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato	Com. 2006 All. B	1	2.743	NO	CORR	INTERNO Esteri, Giustizia, Mef, Pari opportunità	SI	NO
152/08	11 SET	Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62	Com. 2004 All. B Art. 25	3	57.763	NO	CORR	MIT Esteri, Giustizia, Sviluppo Mef, Interno, Lavoro, Aff. Reg.	SI	Unificata
148/08	4 AGO	Attuazione della direttiva 2006/68/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie	Com. 2007 All. B	60	66.810	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf	SI	Permanente
145/08	28 LUG	Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle	Com. 2007 All. B	13	11.257	NO	ATT	SALUTE	SI	Permanente



		conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria							Esteri, Giustizia, Mef	non reso	
32/08	28 FEB	Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	Com. 2004 All. B	3	17.410	NO	CORR	INTERNO Esteri, Giustizia, Mef	SI	NO	
28/08	28 GEN	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura	Com. 2004 All. B Art. 22	2	2.035	NO	CORR	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf	SI Senato non reso	NO	
25/08	28 GEN	Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato	Com. 2006 All. B	40	49.054	NO	ATT	INTERNO Esteri, Giustizia, Mef Pari opportunità	SI Senato non reso	NO	
17/08	17 GEN	Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica	Com. 2006 All. B	2	7.624	NO	ATT	INTERNO Esteri, Giustizia, Mef, Murst, Solidarietà sociale	SI	NO	

DECRETI 2007										
D.LGS.	Data	TITOLO	Legge delegante	Numero Articoli	Numero Caratteri	Clausola di Cedevolezza	Natura	Ministero proponente/Ministeri concertati	Parere Camere	Parere Conferenze
274/07	29 DIC	Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano	Com. 2004 All. A	2	18.820	NO	CORR	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef, Aff. Reg.	SI	Permanente
261/07	20 DIC	Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti	Com. 2003 All. A	29	26.391	SI	CORR	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef, Aff. Reg., Difesa	SI	Permanente
257/07	19 NOV	Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)	Com. 2005 All. B	6	15.049	SI	ATT	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef, FP, Salute, Ambiente, Sviluppo Aff. Reg.	SI	Permanente
234/07	19 NOV	Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti	Com. 2004 All. B	10	13.573	NO	ATT	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef, Mit	SI	NO
232/07	9 NOV	Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali	Com. 2004 All. B	2	2.014	NO	CORR	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef, Mipaaf, Aff. Reg.	SI	Permanente
231/07	21 NOV	Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione	Com. 2005 All. B Art. 22	68	126.697	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia, Interni	SI	NO
229/07	19 NOV	Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto	Com. 2004 All. B	8	42.079	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia	SI	NO
226/07	19 NOV	Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese	Com. 2006 All. B	1	692	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia, Sviluppo Comunicazioni, Mit	SI Senato non reso	Unificata
208/07	6 NOV	Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfuzionali	Com. 2006 All. B	5	5.615	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef, Difesa, Aff. Reg.	SI	Permanente
207/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi	Com. 2006 All. B	12	10.389	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef, Difesa, Affar reg	SI	Permanente
206/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate	Com. 2005 All. B.	61	120.631	NO	ATT	MIUR, SALUTE, GIUSTIZIA	SI	Permanente

		direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania								Esteri, Mef, Lavoro, Sviluppo Beni culturali, Mit, Aff. reg.		
205/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo	Com. 2006 All. B	3	36.528	NO	ATT	NO	3	AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef Mit, Sviluppo, Salute, MURST	SI Senato non reso	Unificata
204/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.	Com. 2005 All. B	8	7.714	NO	ATT	NO	8	GIUSTIZIA Esteri, Mef, Interni	SI Senato non reso	NO
203/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti.	Com. 2006 All. B	15	13.534	NO	ATT	NO	15	MIT Esteri, Giustizia, Mef Mit, Interno	SI	Unificata
202/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni	Com. 2006 All. B	15	10.791	NO	ATT	NO	15	AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef Trasporti	SI	NO
201/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.	Com. 2006 All. B	21	28.076	NO	ATT	NO	21	SVILUPPO, AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef Aff. reg.	SI Senato non reso	Permanente
200/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali	Com. 2005 All. B	43	58.743	SI	ATT	SI	43	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Aff. reg.	SI Senato non reso	Permanente
199/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione concernenti società di Stati membri diversi	Com. 2005 All. B	2	4.572	NO	ATT	NO	2	MEF Esteri, Giustizia	SI	NO
198/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli	Com. 2005 All. B Art. 26 bis	3	7.451	NO	ATT	NO	3	SVILUPPO, AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef Interni	SI	NO
197/07	6 NOV.	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili	Com. 2006 Art. 3	8	3.620	NO	SANZ	NO	8	GIUSTIZIA Trasporti, Mef	SI	NO
196/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura	Com. 2005 All. B	3	15.251	NO	ATT	NO	3	PARLOPP Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Solidarietà	SI	NO
195/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE	Com. 2005 All. B	2	15.528	NO	ATT	NO	2	MEF Esteri, Giustizia	SI	NO
194/07	6 NOV.	Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE	Com. 2005 All. B	19	29.756	NO	ATT	NO	19	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef Comunicazioni	SI	NO

193/07	6 NOV	Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore	Com. 2005 All. A	10	14.054	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Aff. Reg	SI	Permanente
192/07	6 NOV	Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari	Com. 2005 All. B	8	10.145	NO	ATT	MIT Esteri, Giustizia, Mef	SI	NO
191/07	6 NOV	Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani	Com. 2005 All. A	30	37.661	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Aff. reg	SI	Permanente
178/07	27 SET	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonché attuazione della direttiva 2006/142/CE	Com. 2004 Art. 1, co 5	3	1.137	NO	CORR	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef Salute, Mipaaf Aff. Reg	SI	Permanente
164/07	17 SET	Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE	Com. 2004 Art. 9 bis I. 77/2007	19	96.730	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia, Sviluppo	SI	NO
163/07	10 AGO	Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo	Com. 2005 All. B	16	38.579	NO	ATT	MIT Esteri, Giustizia, Mef, Mit Fun. Pub., Lavoro, Sviluppo	SI	NO
162/07	10 AGO	Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie	Com. 2005 All. B	27	65.645	NO	ATT	MIT Esteri, Giustizia, Mef Fun. Pub	SI	Permanente Senato non reso
154/07	10 AGO	Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato	Com. 2005 All. A	2	7.895	NO	ATT	INTERNO Esteri, Giustizia, Mef, Aff. Reg Solidarietà, Mlur, Beni cult	NO	NO
152/07	3 AGO	Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente	Com. 2005 All. A	10	20.122	NO	ATT	AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef Salute, Aff. Reg	NO	Unificata non reso
151/07	25 LUG	Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate	Com. 2005 Art. 5	15	22.388	NO	SANZ	GIUSTIZIA Salute, Mipaaf	SI	Permanente
150/07	2 AGO	Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi	Com. 2005 All. B	15	54.063	SI	ATT	MIPAAF Esteri, Giustizia, Mef Aff. Reg	NO	Permanente
146/07	2 AGO	Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004	Com. 2005 All. A	6	35.599	NO	ATT	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef	NO	NO
145/07	2 AGO	Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole	Com. 2005 All. A	10	14.927	NO	ATT	SVILUPPO	NO	NO

144/07	2 AGO	Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate	Com. 2005 All. B	8	7.719	NO	ATT	Esteri, Giustizia, Mef MIT, INTERNI Esteri, Giustizia, Mef Fun. Pub	SI	NO
143/07	24 LUG	Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 2004/28/CE	Com. 2005 All. A	1	20.540	NO	CORR	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Mura, Affar.reg	NO	Permanente
109/07	22 GIU	Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE	Com. 2005 All. B Art. 22	16	30.839	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia, Interni	SI	NO
94/07	11 LUG	Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto	Com. 2006 All. B	2	829	NO	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Aff.reg	SI	NO
65/07	26 APR	Attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla	Com. 2005 All. A	5	2.877	NO	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo	NO	NO
52/07	6 FEB	Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti ortane	Com. 2005 All. A	26	45.918	NO	ATT	Sviluppo, AMBIENTE, SALUTE INTERNO, TRASPORTI Esteri, Lavoro, Mef, Giustizia	SI	Permanente
51/07	28 MAR	Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE	Art. 12 I. 262/05	7	39.648	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia, Sviluppo	SI	NO
50/07	2 MAR	Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche	Com. 2005 All. A	13	8.816	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Mipaaf, Aff. Reg	SI	Permanente
49/07	6 FEB	Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	Com. 2005 All. B	3	3.461	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia	SI	NO
48/07	6 FEB	Attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori	Com. 2004 All. B	16	34.265	NO	ATT	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo	SI	NO
47/07	31 GEN	Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE	Com. 2005 All. A	11	9.139	NO	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Aff.reg	NO	Permanente
32/07	2 FEB	Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione	Com. 2004 All. B	5	13.134	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia, Sviluppo	SI	NO

30/2007	6 FEB	Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	Com. 2004 All. B	25	40.466	NO	ATT	INTERNO Esteri, Giustizia, Mef Lavoro, Affari reg	SI	NO
28/2007	6 FEB	Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali	Com. 2004 Art. 29-bis (introdotto da Com. 2005)	9	22.189	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia, Lavoro Affari reg	SI	Permanente
26/2007	2 FEB	Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità	Com. 2004 All. B	9	56.186	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia Sviluppo, Affari reg	SI	Unificata
25/07	6 FEB	Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori	Com. 2004 All. B	11	9.574	NO	ATT	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Affari reg	SI	Permanente
24/07	25 GEN	Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea	Com. 2004 All. B	9	11.396	NO	ATT	INTERNO Esteri, Giustizia Mef, Trasporti	SI	NO
22/07	2 FEB	Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura	Com. 2004 All. B	24	27.027	NO	ATT	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef	SI	NO
20/07	8 FEB	Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE	Com. 2004 All. B	16	24.708	NO	ATT	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Ambiente	SI	Unificata
11/07	12 GEN	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti	Com. 2005 Art. 5	2	41.125	NO	SANZ	GIUSTIZIA Beni culturali	SI	NO
6/07	26 GEN	Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)	Com. 2004 All. B Art. 25	5	8.496	NO	CORR	MIT Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Ambiente	SI	Unificata
5/07	8 GEN	Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare	Com. 2004 All. B	4	11.808	NO	ATT	INTERNO Esteri, Giustizia Mef, Famiglia	SI Senato Non reso	NO
3/07	8 GEN	Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo	Com. 2004 All. B	4	14.776	NO	ATT	INTERNO Esteri, Giustizia, Mef Solidarietà	SI Senato Non reso	NO
11/3/07	31 LUG	Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62	Com. 2004 All. B Art. 25	5	39.361	NO	CORR	MIT Esteri, Giustizia, Aff. Reg, Mef Interno, Lavoro, Sviluppo Ambiente	SI	Unificata
17/2/07	4 ott	Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari	Com. 2006 Art. 3	6	4.981	NO	SANZ	GIUSTIZIA Mit, Mef	SI	NO

DECRETI 2006										
D. L. gs	Data	Titolo	Comunitaria Delegante	Numero Articoli	Numero caratteri	Clausola di Cedevolezza	Natura	Ministero proponente/ Ministeri concertati	Parere Camere	Parere Conferenze
31/1/06	29 DIC	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell' edilizia	Com. 2003 All. A	10	13.988	NO	CORR	SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef Aff. reg., Ambiente, Mit	SI	Unificata
28/5/06	7 NOV	Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro	Com. 2004 All. A	2	734	NO	ATT	MEF Esteri, Giustizia, Sviluppo	NO	NO
27/4/06	18 SET	Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afia epizootica	Com. 2004 All. B	82	183.052	NO	ATT	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Aff. reg	NON RESO	Permanente
26/6/06	18 SET	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti	Com. 2005 Art. 5	6	3.470	NO	SANZ	GIUSTIZIA Salute, Ambiente Sviluppo	NON RESO	Permanete
26/4/06	5 OTT	Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	Com. 2005 All. B	19	26.128	NO	ATT	MIT Esteri, Giustizia, Mef Trasporti, Interni	SI	NO
25/7/06	25 LUG	Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro	Com. 2004 All. B	6	22.480	SI	ATT	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef, FP Salute, Sviluppo, Affa reg	SI	Permanente
<b>FINE XIV LEGISLATURA</b>										
21/9/06	24 APR	Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE	Com. 2004 All. A	16	239.078	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef	SI Senato Non reso	Permanente
21/7/06	29 APR	Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti	Com. 2004 Art. 13	17	26.687	SI	CORR	MIPAAF Giustizia, Salute, Ambiente Mef, Aff. Reg, Sviluppo	NO	NO
21/6/06	4 APR	Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto	Com. 2004 All. B Art. 14	28	47.931	NO	ATT	AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo	SI	Permanente
21/3/06	2 MAG	Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile	Com. 2004 All. B	10	8.404	NO	ATT	MIT Esteri, Giustizia, Mef	SI	NO
19/5/06	10 APR	Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)	Com. 2004 All. B	7	16.870	SI	ATT	LAVORO Esteri, Giustizia, Mef, FP Salute, Sviluppo, Aff. reg	SI	Permanente

194/06	10 APR	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, in materia di informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici	Com. 2003 All. A	1	218	NO	CORR	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Aff. reg	SI Senato Non reso	Permanente
193/06	6 APR	Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari	Com. 2004 All. A	121	184.640	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Sviluppo, Misure, Aff. reg	NO	Permanente
192/06	4 APR	Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici	Com. 2003 All. B	2	2.458	NO	CORR	AMBIENTE Salute, Mipaaf	SI Senato Non reso	Unificata
191/06	4 APR	Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici	Com. 2004 All. B	12	9.530	NO	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Affari reg	SI Senato Non reso	Permanente
190/06	5 APR	Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare	Com. 2004 Art. 3	7	5.686	NO	SANZ	GIUSTIZIA Salute, Mipaaf, Sviluppo	SI	Permanente
175/06	7 APR	Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina	Com. 2003 All. B	1	782	NO	CORR	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Aff. reg	SI Senato Non reso	Permanente
163/06	12 APR	Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Com. 2004 Art. 25	257	701.317	NO	ATT	MIT Ambiente, Lavoro, Mef, Esteri Beni cult., Giustizia, Sviluppo Interno	SI	Unificata
161/06	27 MAR	Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria	Com. 2004 All. A	8	13.076	NO	ATT	AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef, Sviluppo Salute, Mit, Beni cult	SI	Unificata
158/06	16 MAR	Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali	Com. 2004 All. B	36	44.386	SI	ATT	SALUTE Esteri, Giustizia, Mef Mipaaf, Aff. reg	SI	Permanente
150/06	13 MAR	Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada	Com. 2004 All. B	4	7.044	NO	ATT	MIT Esteri, Giustizia, Mef Salute	SI	NO
149/06	23 FEB	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso	Com. 2001 d l 115/05	12	12.304	NO	CORR	AMBIENTE Esteri, Giustizia, Mef Mit, Sviluppo, Salute, Aff. reg	SI	Unificata
140/06	16 MAR	Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale	Com. 2004 All. B	21	23.442	NO	ATT	BENI CULT., SVILUPPO Esteri, Giustizia, Mef	SI	NO
118/06	13 FEB	Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale	Com. 2004 All. B	15	9.963	NO	ATT	BENI CULTURALI Esteri, Giustizia, Mef	SI	NO
114/06	8	Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di	Com. 2004	13	6.961	SI	ATT	SVILUPPO	SI	Permanente

69/06	FEB 27 GEN	indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari	All. B Art. 10	10	2.932	NO			Esteri, Giustizia, Mef Salute, Mipaaf, Afr. reg		Non reso
36/06	31 GEN	Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato	Com. 2004 Art. 3	10	2.932	NO	CORR		GIUSTIZIA	SI	NO
									Esteri, Mef, Infrastrutture		
36/06	31 GEN	Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico	Com. 2004 All. A	13	13.372	NO	ATT		FUNZIONE PUBBLICA	NO	NO
									Esteri, Giustizia, Mef		